

Andrea Castagnetti
La «campaneia» e i beni comuni della città

[A stampa in *L'ambiente vegetale nell'alto medioevo*, Spoleto 1990 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 37), pp. 137-174 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

ANDREA CASTAGNETTI

LA « CAMPANEA » E I BENI COMUNI DELLA CITTA

Estratto da:

Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo

XXXVII

L'AMBIENTE VEGETALE NELL'ALTO MEDIOEVO

Spoletto, 30 marzo - 5 aprile 1980

ANDREA CASTAGNETTI

LA « CAMPANEA » E I BENI COMUNI DELLA CITTÀ

Il processo di decadenza e di ruralizzazione della città nell'alto medioevo è noto¹. Meno noti sono i rapporti che la città mantenne con il territorio che si stendeva immediatamente all'esterno di essa o del suo suburbio, quel *territorium civitatis*, già menzionato nel capitolare dell'806 sulla *divisio imperii*, con riferimento esplicito alle città dell'Italia padana².

Il territorio, che viene anche definito come un « prolungamento rurale » della città³, era certo essenziale per le sue esigenze economiche primarie, prima fra tutte quella dell'approvvigionamento alimentare per i cittadini e di superfici pascolive per gli animali. Ma per l'alto medioevo non ne conosciamo in concreto i modi di sfruttamento. Né vale a chiarirli la connessione, a volte l'identificazione, propo-

* Si pubblica, con poche varianti, il testo letto a Spoleto, integrato dall'indicazione di una bibliografia essenziale e della documentazione. Viene rinviata ad altra pubblicazione una discussione più approfondita della prima ed un esame più ampiamente articolato della seconda.

(1) È sufficiente il rinvio a V. FUMAGALLI, *Città e campagna nell'Italia medievale*, Bologna 1984.

(2) *Capitularia regum Francorum*, voll. 2, Hannover 1883-1897, I, n. 45, « *Divisio regnorum* », 806 febbraio 6, p. 128, cap. 4: « ... has civitates cum suburbanis et territoriis suis atque comitatibus, quae ad ipsas pertinent... ». Sulla pertinenza territoriale, appunto, dei *territoria* e non sulla proprietà degli stessi alla città — il concetto, pur ovvio, non è stato sempre accettato — si veda G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo della comitananza*, in « *Studi senesi* », XLIII (1929), pp. 350-355.

(3) R. FIÉTIER, *Recherches sur la banlieu de Besançon au Moyen age*, Besançon 1973, p. 77.

ste dalla storiografia tradizionale, dal Mengozzi⁴ in poi, con la *campanea* della città, ove questa fosse documentata. In questi casi la *campanea* sarebbe una designazione specifica in uso presso alcune città dell'Italia settentrionale, che sostituisce quella di *territorium civitatis*; il territorio della *campanea* sarebbe privo di centri demici della consistenza di un villaggio e l'utilizzazione del suo suolo prevalentemente pascoliva. Tale posizione è fatta propria anche da studiosi non italiani, nel confronto, ad esempio, con la situazione francese⁵.

La tesi tradizionale va oltre: attraverso l'identificazione fra *territorium civitatis* e beni pubblici della città in età romana⁶, la cui sopravvivenza nel tardo impero e nel primo medioevo, negata dai più, perché sarebbero stati incamerati dal fisco⁷, viene, per vie e modi vari,

(4) G. MENGOZZI, *La città italiana nell'alto Medio Evo. Il periodo longobardo-franco*, Firenze 1931 (1 ed. 1914), p. 113.

(5) A. LOMBARD-JOURDAN, *Oppidum et banlieue. Sur l'origine et les dimensions du territoire urbain*, « Annales », 27 (1972), p. 377: il riferimento alla situazione italiana è basato, soprattutto, sullo studio del Mengozzi, citato alla nota precedente.

(6) M. ROBERTI, *Dei beni appartenenti alle città dell'Italia settentrionale dalle invasioni barbariche al sorgere dei comuni. Appunti e ricerche*, « Archivio giuridico F. Serafini », n. ser., XI (1903), pp. 3-9: classificazione dei beni pubblici in età romana. La classificazione viene, più o meno, seguita da altri: F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, voll. 3, Città di Castello, Roma 1913-1915, III, p. 58 sgg.; MENGOZZI, *op. cit.*, pp. 111-115; F. SCHNEIDER, *L'ordinamento pubblico nella Toscana medievale*, 1914, tr. ital. Firenze 1975, p. 220, nota 9; G. I. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari 1943, pp. 37 ss. con alcune differenziazioni; G. SERRA, *Contributo toponomastico alla teoria della continuità nel medioevo delle comunità rurali romane e preromane dell'Italia superiore*, Cluj 1931, p. 12, nota 1, ricorda le *communiones* della tavola di Velleia, rinviando a F. G. DE PACTHERE, *La Table hypothécaire de Velleia. Étude sur la propriété foncière dans l'Apennin de Plaisance*, Parigi 1920, che invero sostiene posizioni differenti, affermando (ibid., p. 61) che ciò che distingue le *communiones* dal *comunal* moderno è che esse spettano sempre ai *fundi* vicini e ribadendo (ibid., p. 62) che *le comunal* è una terra di uso, la cui proprietà eminente appartiene ad una collettività organizzata, mentre le *communions*, terre incolte, partecipano della condizione dei *fundi*; aggiunge infine (ibid., p. 62, nota 1) che le *communiones* di Velleia equivalgono al *communio*, *communio*, *communalia* segnalati dagli agrimensori romani, quali Frontino, Nicolo Placco e Igino, quegli stessi utilizzati dagli studiosi sopra citati, in prevalenza storici del diritto.

(7) ROBERTI, *op. cit.*, p. 12; a p. 18 e pp. 20 ss. l'autore sostiene che la *curtis regia* ha assorbito tutte le proprietà di diritto pubblico, cancellando così ogni distinzione tra be-

ni imperiali, beni della città e beni appartenenti all'*ordo civium*. La tesi, già presente in M. HANDLOIKE, *Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen*, Berlino 1883, pp. 109-110, è accettata da SCHNEIDER, *op. cit.*, pp. 219 ss., e ripresa in Idem, *Le origini dei comuni rurali in Italia*, 1924, tr. ital. Firenze 1980, pp. 91-93. In età franca, secondo ROBERTI, *op. cit.*, pp. 33-34, ricomparirebbero i beni comuni, ma solo verso la fine del secolo XI inizierebbero a « spuntare qua e là i veri *communia* di diritto pubblico, goduti da tutti gli abitanti di una città o di un vico... ». MENGOZZI, *op. cit.*, p. 73, aderisce, non senza limitazioni, alla tesi della continuità dei beni comuni della città, sostenuta da SCHUPFER, *op. cit.*, III, pp. 74 ss., e E. MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunft Herrschaft*, Lipsia 1909, I, pp. 281-288. In MENGOZZI, *op. cit.*, p. 111, una veloce rassegna degli studi anteriori in merito.

(8) È sufficiente citare la posizione del Cassandro, uno dei pochi che hanno espresso dubbi sulle tesi tradizionali circa la *infiscatio* delle terre comuni delle città (CASSANDRO, *op. cit.*, pp. 22-23 e passim), il quale afferma che « non può essere revocata in dubbio la circostanza che esse continuarono a essere destinate agli usi delle popolazioni urbane e rurali » (ibid., p. 101); constatata anche l'impossibilità di un altro modo di sfruttamento (ibid., p. 102), rimanendo allo 'stato', cioè al regno, un diritto superiore riconosciuto dalla riscossione del canone (ibid., p. 103: in merito a censi pagati si veda infra, testo corrispondente alla nota 108); ed ancora prima (ibid., p. 75), aveva sostenuto che i *communia* cittadini erano confluiti nel fisco longobardo, ma sopra di essi le comunità cittadine avevano mantenuto i diritti di uso. A questo proposito interessante si presenta la diversità di soluzione prospettata per la natura dei beni comuni, esistenti *inter vicoras* e sfruttati dagli abitanti dei villaggi, beni e diritti connessi rivendicati nel noto placito di Risano, contro la confisca effettuata dai dominatori franchi (C. MANARESI, *I placiti del « Regnum Italiae »*, voll. 3, Roma 1955-1960, I, n. 17, anno 804: « Tuli nostras silvas, unde nostri parentes erbatico et glandatico tollebant »). Mentre per il ROBERTI, *op. cit.*, pp. 18-19, e per il MENGOZZI, *op. cit.*, p. 112, tali diritti sono stati dal duca carolingio tolti ai cittadini di *civitates* e *castra*, per il CASSANDRO, *op. cit.*, pp. 77-78, giustamente, a nostro parere, a protestare contro il duca Giovanni « non è la popolazione di una comunità cittadina o rurale, bensì l'aristocrazia tribunizia dell'Istria, la quale, non diversamente da quella della restante Italia bizantina, aveva posto le mani sulle terre del fisco » e riscuoteva i censi di erbatico e glandatico dai coltivatori, censi che possono essere accostati a quelli riscossi nell'Italia longobarda dal fisco regio, nei confronti di coloro che usufruivano delle selve regie. Analoga la posizione di G. TABACCO, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto 1966, p. 136, che sottolinea come la risposta del duca franco Giovanni, che riteneva che tali beni fossero a disposizione dell'imperatore, fosse « conforme alle tradizioni del regno franco e longobardo ». Che ad usufruirne fosse stata l'aristocrazia, risulta d'altronde evidente dal fatto che coloro che protestano si riferiscono al tribunato concesso ai loro *parentes* e sono chiamati *homines capitanei* e i loro rappresentanti, che danno voce alle proteste, sono il *primus omnium primas Pollensis* e gli *iudices de aliis civitates*. Si veda anche la posizione prudente di P. S. LEICHT, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna 1933, pp. 62-63: « Uguale incertezza regna in certe categorie di comuni. Quanto ai comuni cittadini, lo svolgimento dell'organismo costituzionale dovette portare con grande facilità al concetto di un vero *corpus*. Il patrimonio della città, i suoi interessi, la sua rappresentanza, avevano già prima della costituzione del comune una fisionomia propria, ben distinta da quella dei cittadini che poi, in misura più o meno ristretta, ne prendono il governo:

nea alla fine, viene collegata o identificata con questi ultimi⁹.

Quando poi si rifletta che le tesi, ora sommariamente esposte, sono basate sostanzialmente sulla documentazione già utilizzata dal Mengozzi, che, se si eccettua il caso veronese, per cui egli disponeva dei primi contributi in merito¹⁰, è veramente assai esigua¹¹, opportuno si prospetta un riesame del tema. Esso si deve proporre di conoscere, oltre che i nessi eventuali fra la *campanea* e il *territorium civitatis*, sui quali poco ci soffermiamo in questa sede, le forme di utilizzazione del suolo della *campanea* e del loro evolversi, la presenza delle comunità cittadine e di quelle rurali nelle forme della proprietà individuale e degli usi collettivi, i rapporti fra la *campanea* e i beni comuni della città, l'appropriazione di questi ultimi da parte delle cittadinanze.

La storiografia tradizionale, nonostante alcuni lodevo-

tutto ciò aveva fatto parte della *curtis regia* o del fisco comitale. Gli ordini cittadini prendono, nella rappresentanza e nel governo, il posto degli ufficiali regi. Così il godimento dei beni rustici, poi passati al comune, era stato già prima accordato ai cittadini, pur rimanendo proprietà pubblica... Così pure la distinzione della sfera giuridica della città da quella dei cittadini dovette sorgere con tutta facilità dal processo storico che dà origine al comune ».

(9) MINGOZZI, *op. cit.*, pp. 114-116; G. FASOLI, *Dalla « civitas » al comune nell'Italia settentrionale*, Bologna 1969, pp. 68-69.

(10) C. FERRARI, *L'estimo generale del territorio veronese dalla fine del secolo XIV al principio del XVI*, in « Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona », ser. 4a, VII (1907), pp. 50 ss., che si basa sulla documentazione di età comunale, per cui si veda infra, testo corrispondente alla nota 75. Delle altre due opere citate dal Mengozzi, entrambe di Luigi Simeoni, la prima, come appare dal titolo stesso, si riferisce all'età scaligera, la seconda dedica solo un cenno fuggevole alla *campanea*: L. SIMEONI, *L'amministrazione del distretto veronese sotto gli Scaligeri. Note e documenti*, ibid., ser. 4a, V (1904-1905), poi in « Studi storici veronesi », XI (1960), p. 193; Idem, *Verona nell'età precomunale*, in « Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona », ser. 4a, XII (1911), poi in « Studi storici veronesi », VIII-IX (1947-1958), p. 23.

(11) MINGOZZI, *op. cit.*, pp. 113-114: tre documenti fra X e XI secolo per la *campanea* di Pavia, per la quale la condizione di 'proprietà' della città scaturisce, in ultima analisi — così è anche per le *campaneae* seguenti — dall'essere identificata attraverso il nome della città; per Piacenza è citata la testimonianza di un passo di una cronaca; per Brescia viene utilizzato il riferimento confinario in un documento del 1038; per Verona si veda la nota precedente.

li sforzi, fra cui possiamo porre gli studi del Mazzi su Bergamo¹², non ha portato documentazione diretta sull'esistenza dei beni comuni delle città¹³ nell'alto medioevo, dislocati nel *territorium civitatis* o nella *campanea* e nel contado, ma si è basata sul presupposto che le cittadinanze non avrebbero non potuto usufruire degli spazi incolti per uso collettivo¹⁴; il che può essere creduto, ma di per sé non dimostra l'esistenza dei beni comuni.

Non intendo occuparmi della storia del termine *campanea*: apparso nella tarda latinità ed impiegato in fonti narrative dell'alto medioevo, nel significato di piana presso una città o un centro abitato¹⁵, inizia ad essere documentato nell'Italia settentrionale nel secolo IX, a Piacenza, soprattutto, e a Verona. Le altre esemplificazioni, oltre a quelle già note, sono state rinvenute attraverso la consultazione degli studi recenti dedicati a singole città dell'Italia padana, nonché attraverso lo spoglio di molte fra le principali raccolte documentarie concernenti la stessa area, senza per questo pretendere assoluta completezza. Analogamente, il procedimento adottato per i dati relativi ai beni comuni della città. Il materiale finora raccolto mi sembra

(12) Infra, nota 98.

(13) Precisiamo fin d'ora che non intendiamo occuparci dei beni comuni delle comunità rurali, la cui trattazione è il più delle volte accostata e fusa ed anche confusa con quella dei beni comuni della città; né trattiamo dei beni comuni posti all'interno della città o nell'immediato suburbio: cfr. infra, nota 98 e nota 17.

(14) Si vedano, ad esempio, le considerazioni del Cassandro, citate sopra, nota 8.

(15) Mi limito a ricordare alcuni elementi essenziali. Da *campus* deriva, accanto a *campester* della lingua letteraria, *campanus*, formato come *urbanus*, *paganus*, *montanus*, ed attestato solamente nelle iscrizioni; da *campanus* deriva *campanea* (*Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire de mots*, 4e ed. 1985, Parigi 1985, p. 91; già in SERRA, *op. cit.*, p. 81). È impiegato nell'*Itinerarium Antonini* del VI secolo e in autori dell'età merovingia, quali Gregorio di Tours e Fredegario (alcuni passi sono citati in J. F. NIEMEYER, *Mediæ Latinitatis lexicon minus*, Leiden 1984, p. 122; cfr. anche *Dizionario etimologico italiano*, a cura di C. BATTISTI e G. ALESSIO, Firenze 1975, I, p. 705; sempre utile C. DU CANGE, *Glossarium mediæ et infimæ latinitatis*, II, p. 58), ed anche in un privilegio di Carlo III dell'886: *Karoli III diplomata*, in MGH, *Diplomata Karolínorum*, II, n. 145, 886 ottobre 28.

sufficiente per la trattazione del tema, auspicando l'opportunità dell'apporto di ulteriori elementi, possibile e forse anche probabile, considerati, oltre alle mie omissioni, lo stato degli studi in materia e quello, ben peggiore, dell'edizione delle fonti, sulle condizioni delle quali il lamento, ormai d'obbligo, è, nel caso presente, ancor più giustificato, dal momento che il termine *campaneae*, come, del resto, quelli di *comunia* e *comunalia*, sono impiegati, con frequenza, in modo del tutto occasionale, così che stentano ad emergere le realtà che essi sottendono.

Alle città di Pavia, Brescia, Verona e Piacenza, già note al Mengozzi, sia pure sulla base di una documentazione assai scarsa, possono al momento essere aggiunte quelle di Novara, Asti e Treviso. Risulta nuova la presenza della *campaneae* in Piemonte, rafforzata in Lombardia e in Veneto, mentre per l'Emilia rimane quella della sola Piacenza.

Nessuna traccia di *campaneae*, né di città né di centri rurali, è emersa dallo spoglio sistematico della documentazione edita concernente la *Romania*¹⁶, una constatazione che dovrà essere ripresa, in altra sede, soprattutto se si considera che non sono apparsi indizi dell'esistenza di beni comuni della città né di altri centri: il termine stesso di *comunia* e quelli analoghi sembrano sconosciuti.

Ai fini di una migliore comprensione del nostro tema, deve essere approfondita la conoscenza delle fasce territoriali intorno alla città, soprattutto nella dinamica diacronica, non mancando esempi di modificazioni strutturali, anche sostanziali¹⁷. Tralasciamo perciò le attestazioni di

(16) Si veda l'elenco delle fonti in A. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna 1985, p. 223, nota 14, integrato dalle ultime edizioni di documenti: appendici a C. CURRADI, *Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille*, Rimini 1984, e a *Breviarium ecclesie Ravennatis (Codice Bavaro)*, *Secoli VII-X*, Roma 1985; G. MUZZIOLI, *Le carte del monastero di S. Andrea Maggiore di Ravenna*. I. (896-1000), Roma 1961.

(17) F. BOCCHI, *Suburbi e fasce suburbane nelle città dell'Italia medievale*, in « Storia della città », 5 (1977), pp. 15-33, può essere considerato un punto di partenza, bisogno-

campaneae documentate solo a partire dal secolo XII o XIII, poiché almeno in un caso, quello di Padova, il nome, adottato probabilmente per influenze di territori vicini, fu attribuito ad una realtà diversa¹⁸.

Ho preso in considerazione, fra gli esempi rinvenuti, quelli documentati entro la prima metà del secolo XI, oltrepassando poi tale termine, poiché l'età comunale costituisce per *campaneae* e beni comuni della città un punto di arrivo ineludibile per intenderne, anche sommariamente, l'evoluzione. Seguirò l'ordine cronologico di apparizione, con l'eccezione della *campaneae* di Verona, poiché sarà necessario dedicarvi un esame più ampio, per la continuità e la qualità della documentazione e per il ruolo rivestito nella tradizione di studi.

La prima *campaneae* denominata da una città, che appaia, per quanto è a nostra conoscenza, nella documentazione altomedievale, privata e pubblica, dell'Italia settentrionale, è quella di Piacenza.

La documentazione del secolo IX mostra che la *campaneae* si estende dalle mura della città per non meno di quattro chilometri verso sud¹⁹, interessando l'area della media

so di verifiche approfondite e soprattutto di distinzioni fra le varie aree, in particolare fra l'area suburbana specifica e la *campaneae* della città: ad esempio, per Verona, la *campaneae* è definita « una larga fascia di incolti che circondava la città » (Ibid., pp. 23-24).

(18) *Ss. Secundo ad Erasmo*, a cura di E. MALPIERO UCROPINA, Venezia 1958, n. 67, 1199 ottobre 5: si tratta del primo documento da noi rinvenuto che menzioni la *campaneae* di Padova. Che il termine *campaneae* non entri in uso a Padova prima della fine del secolo XII è confermato da S. BORTOLAMI, *Pieve e « territorium civitatis » nel medioevo: ricerche sul campione padovano*, in *Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XV secolo*, a cura di P. SAMBIN, Venezia 1987, p. 20: è possibile rilevare, nel contempo, che l'espressione *campaneae civitatis*, con quelle di *cultura civitatis* e *guardia civitatis*, non indica una zona con caratteri propri, ma il distretto afferente direttamente alla città fin dal secolo X, sostituendo nel secolo XIII le denominazioni più antiche di *finis civitatis* e di *territorium civitatis*. Il par. 4 dell'articolo del Bortolami, dedicato alla *campaneae civitatis* (ibid., pp. 21-26), concerne invero i *fines civitatis* nei secoli X-XII. Ibid., p. 61 un cenno sul documento del 1199.

(19) P. GALETTI, *Le carte private della cattedrale di Piacenza*. I (784-848), Deputazione di storia patria per le province parmensi, Fonti e studi, ser. I, IX (1978), n. 25, 830

pianura, che nel territorio piacentino è incentrata sulla via Emilia, poco sopra la quale fino al corso del Po si stende la bassa pianura, particolarmente ampia e densa di paludi e boschi nella zona orientale del territorio, più ristretta ad occidente, situata fra la via per Pavia e il fiume Po²⁰.

La proprietà della terra, per la massima parte di chiese e di privati cittadini, risulta intensamente frazionata ed oggetto di frequenti passaggi, anche fra privati; le colture praticate sono quelle del prato — *pratas Placentinas* equivale a *campanea Placentina*²¹ — e del seminativo. Sono assenti centri demici della rilevanza di un villaggio, dotati di un territorio di propria pertinenza. Nessun cenno tra le confinzioni si rinviene di presenza di terre di proprietà o di uso collettivo.

Nella prima metà del secolo XII²² i centri abitati permangono scarsi e di poco rilievo; le terre sono ancora pre-

febbraio: è menzionata la località di San Bonico, a sud di Piacenza; E. FALCONI, *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza (secoli VIII-IX)*, Parma 1959, n. 13, 834 agosto 23; GALETTI, *op. cit.*, n. 39, 846 aprile; documenti inediti degli anni 870 e 892 citati in P. RACINE, *Plaisance du Xème à la fin du XIIIème siècle. Essai d'histoire urbaine*, voll. 3, Lille-Paris 1980, I, tabella a p. 92; FALCONI, *op. cit.*, n. 32, 873 aprile 23; n. 39, 879 agosto 15; n. 48, 883 febbraio 27; n. 64, 891 gennaio 4; n. 65, 891 gennaio; n. 66, 892 febbraio; n. 78, 898 marzo; n. 84, anno 899.

(20) P. GALETTI, *L'insediamento nella bassa pianura piacentina durante l'alto medioevo*, in « Archivio storico per le province parmensi », XXXI (1979), pp. 131-134 con rinvii a bibliografia specifica.

(21) FALCONI, *op. cit.*, n. 26, 858 luglio 22; n. 78, 898 marzo.

(22) Documenti dei secoli XI e XII: G. DREI, *Le carte degli archivi parmensi dei secoli X-XI*, II, Parma 1928, n. 11, 1008 febbraio 13; n. 22, 1017 maggio 19; due documenti inediti degli anni 1032 in RACINE, *op. cit.*, p. 94: *Conradi II diplomata*, in MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, n. 242, 1037 maggio 7 = DREI, *op. cit.*, II, n. 61; *ibid.*, n. 123, 1046 o 1061 agosto 14; documenti inediti degli anni 1050, 1055, 1057 e 1082 rispettivamente in RACINE, *op. cit.*, I, pp. 94, 95, 258, 95; DREI, *op. cit.*, II, n. 145, anno 1085; G. DREI, *Le carte degli archivi parmensi del secolo XII*, Parma 1950, n. 14, 1103 aprile 18; n. 15, 1103 maggio 7; n. 75, 1130 febbraio 17; n. 96, 1136 aprile 10; n. 114, 1138 maggio 2; n. 364, 1169 aprile 13; n. 395, 1170 agosto 29; documento inedito del 1171 in RACINE, *op. cit.*, I, p. 260; DREI, *Le carte... del secolo XII*, cit., n. 489, 1178 gennaio 32; n. 523, 1181 agosto 1; n. 552, 1183 febbraio 21; n. 618, 1186 dicembre 29; n. 647, 1188 luglio 3; n. 658, 1189 luglio 21; n. 884, 1199 marzo 23; n. 915, 1199 settembre 10; n. 928, 1200 febbraio 6. Documenti numerosi degli anni 1250-1259 sono citati in RACINE, *op. cit.*, II, p. 447-452, 454-455.

valentemente arative, ma la vicinanza della *campanea* alla città e la possibilità di sfruttamento agrario del suo suolo accentuano nell'età precomunale e comunale l'interesse dei cittadini per la zona, incentivando la messa a coltura di nuove terre, introducendo la coltivazione della vite, aumentando il valore degli appezzamenti ed intensificando i passaggi di proprietà e di possesso²³.

Da notare infine che il territorio circostante la città, se si eccettua la zona a nord, più limitata, fra il nucleo insediativo, la via Emilia e la via verso Pavia, appare occupato tutto dalla *campanea*, un motivo forse che potrebbe spiegare l'assenza dalla documentazione da noi esaminata della menzione di un *territorium civitatis*, che verrebbe pertanto a coincidere in gran parte con la *campanea* stessa.

La *campanea* di Pavia è documentata dall'inizio del secolo X, in relazione, per lo più, a proprietà fiscali e a chiese e monasteri, pavesi e non pavesi. Essa si trova sulla sinistra del Ticino, aprendosi a ventaglio dalla città verso nord-ovest e nord, profonda per circa cinque chilometri²⁴.

Dalla documentazione del secolo X²⁵ l'utilizzazione del

(23) Oltre ai dati deducibili dalla considerazione dei documenti sopra citati, si veda RACINE, *op. cit.*, III, pp. 1037 sgg., 1041 sgg., 1151 sgg.

(24) Indicazioni generali sulla posizione e sull'estensione della *campanea* di Pavia sono fornite da *Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia*. II. (1165-1190), a cura di E. BARBIERI, M. A. CASAGRANDE MAZZOLI, E. CAU, Pavia 1984, p. XV, e A. A. SETTIA, *Pavia carolingia e postcarolingia*, in *Storia di Pavia*. II. *L'alto medioevo*, Pavia 1987, p. 139. Rinviamo per le indicazioni documentarie all'ottimo Indice, in appendice all'edizione ora citata dei documenti del monastero pavese, ricordiamo almeno alcune località situate, in base a documenti del secolo XII, nella *campanea*, sulla sinistra del Ticino: da occidente ad oriente, cascina di S. Sofia in comune di Torre d'Isola; *Mons Birbigarius*, che si trovava anch'esso nei pressi di Torre d'Isola; Calvenza, ora scomparsa, ubicabile presso Villalunga.

(25) *I diplomi di Lodovico III e Rodolfo II*, a cura di L. SCHIAPPARELLI, Roma 1910, n. 17, 902 aprile 13; *ibid.*, n. 4, 924 agosto 18; *I diplomi di Ugo Lotario, Berengario II e Adalberto*, a cura di L. SCHIAPPARELLI, Roma 1924, n. 74 anno 943 (?); n. 83, 947 aprile 24; *Otonis I diplomata*, in MGH, *Diplomata regum*, cit., I, n. 273, databile fra gli anni 964 e 965; *Otonis II diplomata*, *ibid.*, II, n. 173, 978 aprile 11; *Otonis III diplomata*, *ibid.*, II/2, n. 53, 998 aprile 5; *Heinrici II diplomata*, *ibid.*, III, n. 251, anno 1012; MANARE-

suolo della *campaneae* appare in buona parte di tipo arativo, non mancando superfici incolte.

La zona risulta sfruttata intensamente nel secolo XII: vengono menzionati mansi numerosi²⁶; diffusa si presenta la coltura della vite²⁷; nelle locazioni ricorre frequentemente l'obbligo di attuare nuovi impianti di vitigni²⁸. Sono poste a coltura terre nuove²⁹.

Per Pavia non ho trovato traccia dei *finis civitatis*; né è attestata l'esistenza di suburbi prima del secolo XI³⁰.

La *campaneae* di Asti è documentata, in modo invero scarso, a partire dall'anno 999³¹. Con l'aiuto delle indicazioni topografiche offerte da documenti più tardi, è stata ubicata dal Bordone³², che seguiamo qui ed in altre considerazioni, a settentrione della città, nella zona di alta pianura che si spinge per una profondità limitata, di circa un chilometro, fino ai piedi della zona collinare, con la quale

si, *I placiti* cit., II/1, n. 173, 974 aprile 19; *ibid.*, II/2, n. 282, 1014 maggio 4; *ibid.*, III/1, n. 383, 1049 novembre 4; G. TRABOSCHI, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola. II. Codice diplomatico*, Modena 1785, n. 90, 970 febbraio 21; *ibid.*, n. 134, 1032 gennaio 15; *Codex diplomaticus Langobardiae*, a cura di G. PORRO LAMBERTENGI, in *Historiae patriae monumenta*, XIII, Torino 1873, n. 868, 992 giugno. Si sofferma su ampia parte dei documenti ora citati, fornendo anche indicazioni topografiche, P. HUDSON, *Pavia: l'evoluzione urbanistica di una capitale altomedievale*, in *Storia di Pavia*, cit., pp. 237-314, *passim*.

(26) *Le carte del monastero di S. Pietro* cit., n. 48, 1172 giugno 23; n. 49, 1172 agosto 29 o settembre 5; n. 64, anno 1173; n. 74, 1174 luglio 4; n. 118, 1179 novembre 12.

(27) *Ibid.*, n. 82, 1175 settembre 14; n. 91, 1176 gennaio 26; n. 112, 1178 ottobre 5, ecc.

(28) *Ibid.*, n. 17, 1168 settembre 29; n. 22, 1169 novembre 4; n. 37, 1171 marzo 21; n. 81, 1175 luglio 25; n. 86, 1175 novembre 23.

(29) A. A. SETTA, *Le campagne pavese nell'età di Federico Barbarossa. In margine alle carte di S. Pietro in Ciel d'Oro*, in « Archivio storico lombardo », ser. 11^a, II (1985), pp. 425-426.

(30) P. HUDSON, *op. cit.*, p. 275.

(31) F. GABOTTO, *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Asti*, Pinerolo 1904, n. 125, 999 post maggio 21; n. 189, 1086 maggio 22; F. GABOTTO, N. GABIANI, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Asti*, Pinerolo 1907, n. 12, 1138 agosto 9; n. 40, 1167 giugno 8; n. 46, 1170 novembre 21; n. 48, 1171 ottobre 13; n. 115, 1190 maggio 2; L. VERGANO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Asti*, Torino 1942, n. 196, 1265 giugno 12.

(32) R. BORDONE, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino 1980, p. 218.

si viene a confondere, in una zona priva di centri abitati consistenti e di corsi d'acqua; rispetto al resto del territorio, soprattutto quello a meridione della città, solcato da fiumi, che offrivano facilità di irrigazione per le colture intensive, la sua posizione può apparire analoga a quella delle *campaneae* di alta pianura rispetto alle terre della media e bassa pianura.

Nella zona è documentata nel secolo X una vasta proprietà fiscale, che prendeva il nome dalla fortificazione di Castelvecchio, che prendeva il nome dalla fortificazione di Castelvecchio, posta a ridosso del lato settentrionale della città, ma in questa non risolta né per lungo tempo ancora risolvibile³³. L'ampio possesso — una *curtis*, vorremmo dire, anche se nella documentazione il termine non appare — era organicamente strutturato, costituito da terreni abitativi, arativi, prativi, a bosco e incolti: assai consistente la superficie destinata al seminativo, tre quarti del totale; spicca l'assenza del vigneto, un'assenza tanto più rilevante in quanto si tratta di una grossa *curtis* e ancor più per la sua posizione nei pressi della città³⁴. Il dato trova conferma in altre sparse indicazioni documentarie³⁵. La vite non era presente in origine nelle *campaneae*, anche se in età precomunale e comunale, soprattutto, se ne iniziò sistematicamente l'impianto, come occasionalmente abbiamo potuto notare.

Se per Asti, infine, la *campaneae* rientra nei *fines civitatis*, occupandone la parte settentrionale, con questi ovviamente non coincide, né è stata dimostrata, per quanto

(33) *Ibid.*, pp. 17-18, nota 20; pp. 185-186.

(34) GABOTTO, *op. cit.*, n. 52, 936 giugno 22.

(35) Dalla documentazione dei secoli X e XI ricaviamo la presenza anche di appezzamenti sparsi, appartenenti a vari proprietari, costituiti da terreni abitativi con o senza orti, terre seminate e prati, non da terre a vite: GABOTTO, *op. cit.*, n. 53, 937 novembre; *I diplomi di Ugo e Lotario* cit., n. 50, anno 938; GABOTTO *op. cit.*, n. 55, 940 marzo 14, riedito in MANARESI, *I placiti* cit., I, n. 137; GABOTTO, *op. cit.*, n. 59, 943 luglio; n. 138, 1008 ottobre 2; n. 142, 1010 maggio 18; n. 149, 1018 maggio 26; n. 159, 1027 maggio 27; n. 185, 1080/1098.

è a nostra conoscenza, una sua coincidenza o risoluzione successiva con i beni comuni della città³⁶.

Nell'estrema penuria della documentazione altomedioevale relativa a Treviso e al suo territorio, un documento dell'anno 997 menziona la *campaneia*, ove è situato il villaggio di Cavasagra, posto presso il fiume Sile, una quindicina di chilometri ad occidente di Treviso³⁷.

Che si tratti della *campaneia* di Treviso è deducibile, crediamo in modo legittimo, nonostante il forte divario temporale, dal ritrovare, nella divisione in otto regioni del territorio trevigiano attuata nel secolo XIV, due di queste denominate Campagna di Sopra e Campagna di Sotto³⁸. Intensamente popolate, si stendono a nord-ovest e a nord della città, tra i fiumi Sile e Piave, ad iniziare grosso modo dalla linea delle risorgive, per comprendere tutta la pianura fino alle colline sopra Montebelluna. Cavasagra è collocata nella Campagna di Sopra, sul confine meridionale verso la Campagna di Sotto.

Non abbiamo rinvenuto traccia nemmeno di beni comuni della città, prima di una disposizione statutaria del 1225, che impone al podestà di indagare circa lo stato « de pascuis et publicis comunis civitatis, que sunt circa civitatem », per la profondità di un miglio e mezzo³⁹: siamo nell'ambito della zona suburbana.

(36) La massiccia presenza di beni in origine di natura fiscale in quella che dalla fine del secolo X viene chiamata, saltuariamente, *campaneia*, ha suggerito al Bordone, sulla traccia della storiografia 'tradizionale', dal Mengozzi in poi, di considerare il tutto come l'area in cui erano presenti in antico i beni comuni della città, passati poi nel primo medioevo al fisco e più tardi, in età comunale, tornati di uso comune alla città: BORDONE, *Città e territorio* cit., p. 217. Cfr. sopra, nota 9.

(37) F. UGHELLI, *Italia sacra*, II ed., voll. 10, Venezia 1717-1722, V, coll. 503-507, doc. 997 febbraio 28.

(38) A. MARCHESAN, *Treviso medioevale. Istituzioni, usi, costumi, aneddoti, curiosità*, voll. 2, Treviso 1923, I, p. 317.

(39) *Gli statuti del comune di Treviso*, a cura di G. LIBERALI, II, Venezia 1951, p. 11, posta 25, anno 1225: « De pascuis et publicis non occupandis ».

La *campaneia* di Novara si stendeva, in base alla documentazione dei primi decenni del secolo XI⁴⁰, per circa quattro chilometri a meridione della città, aprendosi a ventaglio verso occidente ed oriente. La qualità delle terre è suggerita dalla loro destinazione consuetudinaria a pascolo, ancora in vigore fra XII e XIII secolo in Baraggia⁴¹, utilizzazione che corrisponde in pieno al significato che il termine stesso *baragia/barazia* aveva ed ha: esso indica ripiani aridi, avvicinati alle brughiere⁴². Per le esigenze conseguenti alla crescita cittadina le terre nella zona sono destinate dapprima a seminativo, poi a nuovi impianti di vitigni⁴³.

Gli indizi circa la presenza nella *campaneia* di terre comuni sono tardi, della fine del secolo XII per terre in Baraggia⁴⁴.

L'importanza e l'estensione della *campaneia* di Brescia sono di gran lunga superiori alla scarsità della documentazione altomedioevale, che si riduce, allo stato attuale di edi-

(40) E. GABOTTO, A. LIZIER, A. LEONE, G. B. MORANDI, O. SCARZELLO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara*, voll. 2, Pinerolo 1913-1915, I, n. 128, anni 1010-1011; n. 136, 1013 giugno 8; n. 158, 1024 marzo; n. 161, 1027 novembre 15; II, n. 197, 1049 gennaio 21; n. 202; 1053 gennaio 27; n. 208, 1058 gennaio 29; 217, 1064 giugno 30; n. 269, 1087 gennaio 30.

(41) O. SCARZELLO, G. B. MORANDI, A. LEONE, *le carte dell'Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara*, III, Torino 1924, n. 577, 1190 marzo 24: il vescovo concede diritti di pascolo alla chiesa di S. Maria: « ... de pascherio Bazarie ad sex trentonaria ovium estranearum in loco Quartarie et alia sex trentonaria ovium in loco Curtis Nove ... ». Sulla scorta della documentazione citata alla nota precedente, le località sono identificabili con le odierne Cascina Baraggia, Torriente Quartara e Cortenova, da due a quattro chilometri circa a sud della città.

(42) R. ALMAGIÀ, *L'Italia*, voll. 2, Torino 1959, I, p. 264.

(43) Segnaliamo l'obbligo di nuovo impianto della vite in documentazione tra secolo XII e XIII: obbligo per numerosi affittuari di piantare vigneti su terre locate in Baraggia (SCARZELLO, MORANDI, *op. cit.*, n. 604, 1193 ottobre 29); altre locazioni di contenuto simile che concedono terre fra Cortenova e Baraggia (*ibid.*, nn. 733, 735 e 737, 1203 ottobre 7), nelle quali, oltre all'obbligo di impianto dei vigneti, è fatto divieto di adibire le terre locate al pascolo — « bestias pasture non debent ibi tenere » —, indizio evidente della utilizzazione precedente.

(44) *Ibid.*, n. 604, 1193 ottobre 29; n. 648, 1198 gennaio.

zioni delle fonti, a due documenti, di rilievo, certo, ma sempre solo due, degli anni 1019 e 1038.

Nell'anno 1019⁴⁵ fu oggetto di vendita un esteso complesso di beni, posti nella zona pianeggiante e collinare tra Botticino, Rezzato e Virle; vi si aggiungono le pertinenze di terre prative, arative, boschive, vegre e pascolive, colte e incolte, divise ed indivise, spettanti alla *curtis* di Rezzato e ubicate in *campaneae*, che è, come vedremo, quella di Brescia.

In tale modo è attestato un collegamento stretto fra le terre di una zona collinare, con le sue pendici e il suo fon-

(45) In un placito imperiale dell'anno 1091 (MANARESI, *I placiti cit.*, III/2, n. 472, erroneamente datato dall'Odorici al 1022 (F. ODORICI, *Storie bresciane dai primi tempi sino all'età nostra*, voll. 8, Brescia 1858, con annesso ai singoli volumi il *Codice diplomatico*, con numerazione propria delle pagine e dei documenti, V, n. 33, p. 38), concernente una controversia tra l'abate del monastero di S. Eufemia ed abitanti della corte di Botticino, l'abate lamentava che i secondi detenevano illegalmente *res* del suo monastero giacenti in *Carecto*, presso il castello di Botticino, beni che invece spettavano alla *curia* di *Reiadum*, che riteniamo vada identificata con il *locus Rezate* appresso citato, ora Rezzato. Per provare la validità delle sue ragioni egli presentò una carta di vendita del giugno 1019, con la quale Milone, arcidiacono della chiesa bresciana, aveva venduto a Landolfo, vescovo della stessa chiesa, ampi beni, per un totale di 650 iugeri, posti ad est e sud-est di Brescia, da Botticino fino al castello di Virle, ad oriente di Rezzato, ed altri ancora, di minore entità distribuiti in varie località. Se non tutti, molti dei beni, oggetto della vendita — è implicito, anche se non detto espressamente nel placito —, passarono, probabilmente per donazione, al monastero, che li riorganizzò, se già così non era, intorno alla *curia* di Rezzato, termine che significa centro giurisdizionale e insieme territorio soggetto ad un potere signorile. Si tratta di una domocoltile con una cappella — entrambe non sono altrimenti connotate —, alla quale spettano poderi dipendenti, *massariciae*, terre arative e prative in *Carecto*, *braidae* e terre boschive e roncate, compreso un *mons*, in altre località non identificate: queste terre confinano a settentrione con Botticino, ad oriente con la *curtis* di Virle, occupando, in modo non continuativo, la zona pianeggiante e collinare tra Botticino, Rezzato e Virle; ad esse si aggiungono le pertinenze di terre prative, arative, boschive e pascolive, colte e incolte, divise e indivise, poste nella *campania*, spettanti alla *curtis* di Rezzato. Per quanto concerne le pertinenze, la loro elencazione, che rinvia alle espressioni tradizionali di formulario, indica nel caso presente un di più, dato appunto dalla specificazione della loro ubicazione nella *campania*, poiché lo sfruttamento delle ampie superfici della *campania*, come vedremo per la situazione veronese, assai simile, per alcuni aspetti, a quella bresciana, avviene attraverso l'uso dell'incolto (infra, testo corrispondente alle note 60-67). A ribadire l'identificazione da noi proposta della località di Rezzato, viene dichiarato che alla stessa spettano anche due *sortes* poste nel castello di Virle e un appezzamento al di fuori dello stesso: Virle si trova un chilometro ad oriente di Rezzato, ai piedi dello stesso rilievo collinare.

dovalle, e l'ampia piana che inizia a distendersi immediatamente a meridione, complementare sotto l'aspetto dello sfruttamento delle risorse del suolo.

Nell'anno 1038 il vescovo di Brescia concede ai cittadini l'uso di un *monticellum*, posto *infra civitatem*, verso settentrione, e di due altri *montes*, il Monte Digno e quello di Castenedolo⁴⁶. Sul Monte Digno, che corrisponde all'attuale Monte Maddalena, ci soffermiamo oltre. Il monte di Castenedolo confina da una parte con la via Mantovana, che congiunge ora come allora Brescia a Mantova passando per Montichiari e proseguendo per Castiglione delle Stiviere e Goito; dalle altre tre parti con la *campaneae*, che, secondo gli editori ottocenteschi⁴⁷, corrisponderebbe alla Campagna di Montichiari, « landa sterile divisa dalla via Mantovana ». Non si tratta, invero, della *campaneae* di Montichiari, la quale, secondo la descrizione accurata presente in un documento del secolo seguente⁴⁸, arrivava a Castenedolo, senza includerlo. Possiamo pertanto dedurre che il *mons* di Castenedolo, che è tale solo se considerato rispetto alla piana circostante, sulla quale si eleva di una o due decine di metri, costituiva il confine fra le due *campaneae* e che i riferimenti in tre delle confinazioni del documento del 1038 alla *campaneae*, non specificata territorialmente in altro modo, concernono verso nord-ovest e nord la *campaneae* di Brescia, verso sud-est quella di Montichiari.

La *campaneae* di Brescia è situata sopra la linea delle risorgive⁴⁹ ed è caratterizzata da un terreno arido e

(46) *Liber potheris Brixiae*, in *Historiae patriae monumenta*, XIX, Torino 1900, n. 1, anno 1038; edizione parziale in ODORICI *op. cit.*, V, n. 46, p. 50.

(47) ODORICI, *op. cit.*, V, p. 50, nota 6; *Liber potheris cit.*, p. 8, nota 5.

(48) ODORICI *op. cit.*, V, n. 102, 1167 aprile 6.

(49) ALMAGIA *op. cit.*, I, p. 265: cartina della linea delle risorgive. A settentrione della linea delle risorgive si trova anche la *campaneae* di Treviso e larga parte di quella di Verona.

ghiaioso, adatto ad uno sfruttamento pascolivo e prativo, a meno che non si provveda a bonifiche, conducendovi l'acqua attraverso canali artificiali. Su di essa vantano diritti gli abitanti dei centri posti ai piedi della zona collinare. Possiamo arguire che vi vantassero diritti anche gli abitanti della città, se essi già nel 1038 riescono a farsi assegnare l'uso del monte di Castenedolo, posto fra le *campaneae* di Brescia e di Montichiari⁵⁰.

Sulla prosecuzione della via Mantovana è situato il villaggio mantovano di Goito, la cui *campaneae* appare nel 1028⁵¹ e continua ad essere documentata nel secolo seguente⁵².

Campaneae che prendono nome da località minori, sono documentate fin dal secolo IX. Citiamo, solo a fini esemplificativi, la *campaneae* di Sona, attestata nell'844, cui accenneremo parlando di Verona⁵³; l'altra di Pesina, nella zona morenica del Garda, in tratto pianeggiante, menzionata nel 1025⁵⁴; quella bresciana di Trenzano, documentata nel 1032 in relazione a possessi dei conti Gisalbertini⁵⁵; quella di Santhià, ove la chiesa vescovile di Vercelli vantava alla fine del secolo X possessi e diritti giurisdizio-

(50) Da notizie documentarie sparse possiamo ricavare altri dati, che suggeriscono un'estensione della *campania* bresciana assai ampia, che avrebbe compreso la fascia occidentale rispetto alla città (ODORICI, *op. cit.*, VII, n. 249, 1211 ottobre 2-3: trattato di pace tra Brescia e Cremona concluso « in Brixia in *campaneae* in ora Sanctae Stefanie... ») e quella sud-occidentale cioè una *campaneae sicca* presso Roncadelle e Torbole, secondo il Guerrini (P. GUERRINI, *Ignorate reliquie archiviste del monastero di S. Giulia*, in « Commentari dell'Ateneo di Brescia », CXXVII [1928], pp. 179-210, e CXXVIII [1929], pp. 141-227, p. 219, n. 23, 1248 maggio 23). In prosecuzione diretta di questa *campaneae sicca* si porrebbe la *campania* di Trenzano, nella quale avevano possessi nel 1032 i conti Gisalbertini (ODORICI, *op. cit.*, V, n. 43, 1032 novembre 4, edizione parziale; cfr. J. JARNUT, *Bergamo 568-1098. Storia istituzionale, sociale ed economica di una città lombarda nell'alto medioevo*, 1979, tr. ital. Bergamo 1980, p. 99, nota 133).

(51) P. TORELLI, *Regesto mantovano*, Roma 1914, n. 54, 1028 febbraio 13.

(52) *Ibid.*, n. 388, 1177 ottobre 4 o 6.

(53) *Infra*, nota 59.

(54) Archivio di Stato di Verona, Ospitale civico, perg. 29, 1025 ottobre 24.

(55) *Supra*, nota 50.

nali e fiscali⁵⁶, una zona di alta pianura intorno al castello appunto di Santhià.

Una *campaneae* nel 915 si trovava « super strata iuxta ripa Oleo », al limite del territorio bergamasco verso quello di Cremona: vi possedeva 1700 iugeri un conte Didone, terre che egli cede con una permuta alla chiesa vescovile di Bergamo⁵⁷. In un tempo posteriore questa *campaneae*, almeno parte di essa, giunse nella disponibilità del comune cittadino⁵⁸.

La *campaneae* di Verona è menzionata in due documenti del secolo IX⁵⁹. Vi è situata la località di Lugagnano, al limite nord-occidentale della *campaneae* stessa, nei confini deducibili in epoca posteriore. Subito dopo è menzionata anche la *campaneae Asionensis* ovvero di Sona, presso Lugagnano e quindi ai confini della *campaneae Veronensis*, a testimoniare l'uso parimenti antico di *campaneae* denominate da centri rurali.

Forniscono in merito spunti interessanti, anche e soprattutto per l'analogia di situazione che essi rivelano, due documenti dell'anno 1041, che contengono riferimenti alla zo-

(56) *Otonis III diplomata* cit., n. 383, 999 maggio 7; n. 323, 1000 novembre 1; *Conradi II diplomata* cit., n. 84, 1027 aprile 7.

(57) ODORICI, *op. cit.*, IV, n. 11, 915 ottobre 9, edizione parziale; *Codex diplomaticus Langobardicus* cit., n. 464. La *campaneae* è ubicata da A. MAZZI, *Corografia bergomense nei secoli VIII, IX e X*, Bergamo 1880, pp. 134-147, sulla scorta di indizi più tardi, quali la sopravvivenza del termine stesso di *campaneae*, e con altre argomentazioni convincenti, sulla destra dell'Oglio, all'altezza di Romano di Lombardia: *la strata iuxta ripa Oleo* sarebbe quella che collegava Bergamo a Cremona.

(58) Nella seconda metà del secolo XIII il comune dà in locazione « totum podere de Sancta Maria de Campania » (MAZZI, *op. cit.*, p. 140), indizio significativo che quelle terre erano passate dalla proprietà della chiesa vescovile a quella del comune cittadino.

(59) V. FAINELLI, *Codice diplomatico veronese*. I, Verona 1940, II, Venezia 1963, I, n. 176, 844 settembre 9: concerne beni terrieri di proprietà di Pacifico, arcidiacono della chiesa veronese, fra cui alcune terre situate nella *campania*, in Lugagnano, e nella *campania* di Sona. *Ibid.*, n. 225, 862 maggio 2: la località di *Pecana*, menzionata in questo secondo documento, non è stata da noi identificata; vi si trova un appezzamento arativo venduto da un privato, abitante in città, ad un monastero cittadino; fra le confinazioni sono menzionate le terre di altri proprietari privati.

na della *campaneae* sulla sinistra dell'Adige, più tardi conosciuta come *campaneae minor*, e a quella sulla destra, *campaneae maior*.

Il primo⁶⁰ concerne la vendita di una terra arativa ad un cittadino da parte di abitanti del castello di Montorio; viene insieme ceduta la terza porzione delle *consorciae* poste nella Valpantena e nella valle *Fontensis*, contermini, nonché nella *campaneae* e sul Fibbio. Non si tratta di una menzione generica di pertinenze, solitamente incluse nei formulari di vendita, ma di diritti collettivi su terre che all'occasione possono essere individuabili, terre e diritti assai appetiti dagli acquirenti, in specie cittadini.

Il secondo documento⁶¹ concerne una vendita effettuata da abitanti di Sommacampagna ad un mercante veronese di un appezzamento con salici, di superficie modesta, posto sul Tione, in una località minore, confinante con i possessi di due privati e con *comunia*, vendita che comprende la cessione dei diritti « *foris ipsas mensuras et co-rencias* », costituiti da « *integras omnes comunias et consorcias atque rebus iuris nostris* », diritti che i venditori vantano in poco meno di venti località del territorio di Sommacampagna, fossero poi tutte incluse effettivamente in questo territorio o dotate, come sembra per qualcuna, di un territorio proprio. È possibile constatare che tutte le località nominate, identificate od ubicabili con approssimazione⁶², rientrano nella *campaneae maior Veronensis*, secondo i confini stabiliti in età comunale⁶³.

Evidente appare l'analogia fra il contenuto dei due do-

(60) Archivio di Stato di Verona, Ospitale civico, perg. 37, 1041 febbraio 21.

(61) Ibid., perg. 38, 1041 maggio 22.

(62) Località di Volpare, S. Zeno in Mozzo, Prati di *Probiano*, Varana, Settimo Gallese, Fracazzole, e i fiumi Tione e Mincio.

(63) I confini della *campaneae maior* in età comunale risultano dalla documentazione del 1178, citata infra, nota 75.

cumenti. I venditori abitano in centri demici consistenti, un castello e un villaggio, sedi anche di pieve rurale⁶⁴, che sappiamo di certo, almeno per il secolo seguente, essere sì al limite delle *campaneae*, ma esterni ad esse. Oggetto di vendita è un appezzamento singolo, ma i diritti accessori, invece che essere elencati dalle solite formule d'uso, appaiono un elemento sostanziale, se non il più importante, del negozio giuridico. Tali diritti sono descritti, soprattutto nel secondo documento, in modo dettagliato attraverso la loro ubicazione, di cui abbiamo detto, e la loro natura: accanto ai diritti di « *pasculum, capilum, erbaticum, escaticum, decimae, piscaciones, venationes* », è prevista la facoltà di costituire *prehensae* e di fare *runcora*⁶⁵.

Il collegamento tra le valli collinari e le distese prative sulla sinistra dell'Adige, che costituiscono la *campaneae minor*, è assai antico, risalendo, certamente per la Valpantena, all'anno 879⁶⁶ e perdura per almeno quattro secoli⁶⁷. Essenziale si presentava l'esigenza di completezza nella disponibilità delle terre e dei prodotti, fra i quali, per un'azienda agricola familiare, era avvertita particolarmente la necessità di disporre di zone prative e pascolive per l'allevamento degli animali.

Non diverse erano le esigenze delle comunità rurali abitanti nell'alto medioevo in altre valli del territorio veronese: è il caso di alcuni villaggi della valle d'Illasi, ad oriente della Valpantena, che nel 996 ottengono dal tribunale im-

(64) La pieve di Sommacampagna è attestata nel 1035: Archivio di Stato di Verona, Ospitale civico, perg. 34, anno 1035; la pieve di Montorio nel 1069: *ibid.*, perg. 53, 1069 febbraio 20.

(65) Espressioni uguali a quelle citate nel testo sono impiegate nel documento, anteriore di mezzo secolo, concernente la fondazione del monastero di S. Maria di Mogliano in un « luogo deserto »: documento citato supra, nota 37.

(66) FAINELLI *op. cit.*, I, n. 269, 879 ottobre 25.

(67) Per i secoli posteriori si veda G. M. VARANINI, *Montagna e collina nell'agricoltura veronese del Duecento: tra Lessinia e Valpantena*, in « La Lessinia. Ieri, oggi, domani », 1984, p. 110 e p. 121, nota 26.

periale⁶⁸ la conferma della disponibilità dei prati posti nella pianura sulla sinistra dell'Adige, oltre lo sbocco della loro valle, ad oriente della *campanea minor*, separati da questa dai corsi d'acqua Antanello e Figgio⁶⁹.

All'interno delle due *campaneae* veronesi sono documentati possessi del fisco regio⁷⁰, dei conti veronesi di San Bonifacio⁷¹ e di enti ecclesiastici⁷². La loro consistenza non appare per quantità né per qualità superiore a quella dei privati⁷³, né, soprattutto, a quella degli abitanti dei

(68) MANARESI, *I placiti* cit., II/1, n. 229, 996 agosto 23.

(69) A. CASTAGNETTI, *La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen per il 90° anniversario dell'istituto storico italiano (1883-1973)*, voll. 2, Roma 1974, I, p. 279.

(70) Per quanto concerne il fisco regio, ampi possedimenti, in prevalenza privati, sono testimoniati nel secolo X entro o nei pressi immediati delle *campaneae*. Negli anni 917-918 (*I diplomi di Berengario I*, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1903, n. 120, 917/918 dicembre 18) Berengario I dona a Giovanni, vescovo di Cremona, già chierico veronese, un *pratun*, spettante al fisco comitale veronese e alla sculdascia *Fluvtum*, prato situato presso il corso d'acqua Antanello, che sappiamo costituire con il Figgio — il corso d'acqua dà il nome alla sculdascia — uno dei confini della *campanea minor* (si veda A. CASTAGNETTI, *La pieve rurale nell'Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve di San Pietro di Tillida dall'alto medioevo al secolo XIII*, Roma 1976, p. 33, nota 111). Nel 998 Ottone III dona a un diacono veronese « prata iuris regis omnia » tra Fracazole e Settimo (*Ottone III diplomata* cit., n. 299, 998 agosto 15).

(71) Ampi possessi, indeterminati, deteneva nella *campanea maior* e nella *minor* il conte veronese Alberto di San Bonifacio, che, testando nel 1135 (A. GLORIA, *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza [25 giugno 1183]*, voll. 2, Venezia 1879-1881, I, n. 275), lascia al monastero di S. Benedetto di Polirone i suoi beni situati sulla destra dell'Adige da Zevio — esterna alla *campanea maior* — fino a *Vadium de Capris*, identificabile con l'odierna località di Mancalacqua, all'angolo estremo settentrionale della *campanea* stessa, mentre lascia al monastero di S. Zeno i beni fuori Verona sino al Figgio, posti dunque nella *campanea minor*.

(72) La presenza di beni di enti ecclesiastici è deducibile anche dalla documentazione finora citata. Aggiungiamo pochi esempi: nel 1031 sono documentati nella parte orientale della *campanea maior*, a Fracazole e a Settimo, beni del capitolo della cattedrale (MANARESI, *I placiti*, cit., III/1, n. 335, 1031 luglio 6). A Dossobuono, nella *campanea maior*, possedeva il monastero di S. Silvestro di Nonantola (Archivio di Stato di Verona, S. Silvestro, perg. 1 app., 1037 luglio 9). Alla *campanea* sarebbe appartenuto, secondo l'inquisizione condotta dal comune cittadino nella seconda metà del secolo XII (infra, nota 76), anche il bosco del Mantico, che invece il monastero di S. Zeno dimostrò essere stato ad esso donato dal re Pipino all'inizio del secolo IX. Nella *campanea minor*, infine, era stata fondata, probabilmente verso la fine del secolo VIII, la chiesa di S. Michele in *Fliezo*, poi denominata in *Campanea* a partire dal primo decennio del secolo XI: Archivio capitolare di Verona, perg. I, 5, 1r, 1009 aprile 24.

(73) Ricordiamo solo per il secolo X la donazione al monastero di S. Zeno della *curtis* di Sanguinetto, località non identificata, posta presso Sommacampagna, ad opera di un abitante del comitato di Brescia: FAINELLI, *op. cit.*, II, n. 206, 930 maggio 29.

centri demici più vicini, costituita da terreni per uso collettivo, *comunia* e *consorciae*.

Difficile è conoscere l'origine e la qualità giuridica di queste proprietà collettive: la documentazione, che va dal secolo IX alla prima metà del secolo XII, non ci dice che esse siano state usufruite e sfruttate in modo collettivo anche dagli abitanti della città.

Il fatto che la *campanea* presso Verona si chiamasse *campanea Veronensis*, un nome, d'altronde, che riecheggia quello antico di *campus Veronensis*, attestato alla fine del secolo V⁷⁴, non significa che *campanea* e *campus* dovessero necessariamente essere proprietà della città, né in età tardoromana né in età altomedievale.

Campanea è un nome comune, che designa le caratteristiche paesaggistiche e pedologiche di un territorio, posto presso la città, inserito, a volte, nei *fines civitatis*, ma può designare anche una zona compresa nel territorio di un centro rurale, villaggio o castello. Nella *campanea* di Verona sono accertati, ad esempio, i diritti degli abitanti di grossi villaggi contermini, nonché l'esistenza di proprietà

(74) Nel descrivere il luogo della battaglia dell'anno 489 fra Odoacre e Teoderico i cronisti lo designano come *campus minor Veronensis: Anonymi Valesiani pars posterior*, in *MGH, Auctores Antiquissimi*, IX/1, p. 316; *Auctarii Hauvianensis ordo posterior*, ibid., p. 317. La designazione riflette, come ha dimostrato L. SIMEONI, *Note teodericiane*, I ed. 1949, poi in « Studi storici veronesi », XIII (1962), pp. 20-21, una realtà paesaggistica che è quella della *campanea minor* — e per correlazione a *minor*, anche l'esistenza del *campus maior*, quindi della *campanea maior* — delle fonti più tarde. Le caratteristiche ambientali delle *campaneae* veronesi, soprattutto di quella *maior*, colpiscono anche Procopio, quando annota che i generali bizantini, mossi contro Verona dopo l'elezione a re di Totila, posero i loro quartieri nei campi di Verona, che, come annota lo storico della guerra greco-gotica, sono praticabili tutti a cavallo, stendendosi fino a Mantova, che dista un giorno di cammino da Verona: *La guerra gotica di Procopio di Cesarea*, a cura di D. COMPARETTI, voll. 3, Roma 1895-1898, II, 201, II, 29. Si osservi ancora la continuità paesaggistica fra la pianura veronese e quella mantovana, come apparirà anche dalla documentazione qui utilizzata: infra, nota 102. Ricordiamo, da ultimo, la definizione che dà della stessa zona Liutprando da Cremona, narrando dello scontro fra Italici e Ungari nei pressi di Verona, nei *latissimi campi Veronenses: LIUDPRANDI Antapodosis*, in *LIUDPRANDI episcopi Cremonensis opera*, *MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, Hannover 1915, II, 11, p. 43.

private. Non va certo esclusa la possibilità di sfruttamento degli spazi incolti ad opera della comunità cittadina, ma non può non fare riflettere il fatto che questa non è documentata prima delle iniziative del comune cittadino.

Nel 1178 il comune cittadino, con una serie di atti⁷⁵, i più noti agli studiosi che si sono interessati della *campaneae*, dichiara proprie le terre delle due *campaneae*, eccettuate quelle detenute in legittima proprietà da privati, e procede alla determinazione dei confini, includendovi anche un ampio possesso del monastero veronese di S. Zeno. In seguito alle proteste dell'abate, podestà e assemblea generale ne decisero la restituzione⁷⁶.

(75) I documenti sono editi in appendice a G. FERRARI, *La Campagna di Verona dal sec. XII alla venuta dei Veneziani (1405). Contributo alla storia della proprietà comunale nell'Alta Italia*, in « Ati del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti », LXXIV (1914-1915), pp. 93 ss., n. 1, 1178 luglio 13-14, e n. 2, 1178 dicembre 10, concernenti rispettivamente la *campaneae maior* e la *campaneae minor*. Sui confini delle due *campaneae* si veda *ibid.*, pp. 50-53; per quelli della *campaneae maior* si veda la cartina storico-geografica in G. M. VARANINI, *La chiesa di un borgo franco. Note su S. Pietro di Villafranca Veronese (secoli XII-XV)*, in *Pievi, parrocchie cit.*, p. 189.

(76) Nell'estate del 1178 il podestà di Verona, confortato dal parere del consiglio o forse da questo esortato, procedette a designare i confini della *campaneae maior*, affidando ad una commissione di *iurati campaneae comunis Verone* il compito di rintracciare i confini e fissarli sul terreno (documento citato alla nota precedente). La commissione inserì nella *campaneae maior* anche tutto o una parte del bosco del Mantico, che l'abate di S. Zeno considerava come proprietà del suo monastero. Accompagnato dai suoi monaci e dai suoi vassalli, ricorse pertanto al podestà e al consiglio del comune (UGHELLI, *op. cit.*, V, coll. 711-713, doc. 1178 ottobre 7-8), che avevano voluto l'iniziativa, asserendo che il bosco era di pertinenza della *curtis* del Mantico, donata al monastero dal re Pipino, tratta dai beni appartenenti al re e alla corte ducale, e presentando il diploma regio, ora perduto (regesto in FAINELLI, *op. cit.*, I, n. 82, anno 807?). Nell'ottobre dello stesso anno il podestà interrogò i membri del consiglio, i quali, individualmente e collegialmente, si dichiararono favorevoli, stante il rapporto speciale della cittadinanza verso il monastero e considerati i privilegi addotti; ottenuta l'approvazione per acclamazione della concione, a nome di tutta la *communitas* di Verona, il podestà assicurò all'abate il possesso pacifico del Mantico. La vicenda, pur se conosciuta attraverso un resoconto di 'parte', quella cioè del comune, suscita l'impressione che il comune fosse originariamente intenzionato ad impossessarsi anche dei beni del monastero, inclusi o meno che essi fossero in origine nella *campaneae*, posseduti o meno legittimamente. Solo la reazione decisa dell'abate, non nuovo ad iniziative di tal genere, intese a preservare i diritti del monastero, sostenuto certamente da una parte qualificata della cittadinanza, fra la quale vantava molti suoi vassalli (A. CASTAGNETTI, « *Ut nullus incipiat hedicare forticiam* ». *Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona 1984, p. 65), portò alla revoca del provvedimento, che appare invero quale una confisca iniziale.

La vicenda va collocata nella fase specifica di evoluzione del regime comunale, delle sue istituzioni e dei rapporti che esso instaura con gli enti ecclesiastici maggiori, che, detentori di numerose signorie, riconobbero proprio in quegli anni la supremazia politica del comune cittadino⁷⁷.

Nel 1185 il comune cittadino fonda nella *campaneae maior* una *villa libera*, l'odierna Villafranca, che subito dopo fortificherà⁷⁸.

Dieci anni dopo, constatata l'esistenza di una vasta palude sterile, denominata nel secolo X « palude di Zevio »⁷⁹, inclusa quindi nel territorio del grosso villaggio e castello di Zevio⁸⁰, ad oriente della *campaneae maior*, decide di intraprenderne la bonifica per assegnarne la maggior parte delle terre ai cittadini⁸¹ ed una porzione minore a Zevio⁸².

Nello stesso periodo ampie zone pascolive e boschive delle montagne veronesi, dei Lessini, e delle colline della bassa Lessinia, già di proprietà regia e sfruttate da comunità di liberi — fra esse si trovava nel secolo X una nota *silva herimannorum*⁸³ —, non incluse, come molte altre, nei

(77) CASTAGNETTI, « *Ut nullus* » cit., pp. 33-36.

(78) FERRARI, *La Campagna* cit., pp. 55-56; A. CASTAGNETTI, *La pianura veronese nel medioevo*, in *Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige*, voll. 2, Verona 1977, I, p. 63; VARANINI, *La chiesa* cit., p. 185.

(79) Erano presenti fin dalla prima metà del secolo X beni fiscali (*I diplomi di Berengario I* cit., n. 126, 920 settembre 4) e beni di privati (FAINELLI, *op. cit.*, II, n. 214, 931 settembre 20).

(80) Villaggio e castello di Zevio erano dapprima stati conglobati nel distretto gardense, direttamente dipendente dall'Impero, poi infeudati ad un cittadino veronese per giungere alla fine in feudo alla famiglia capitaneale dei da Lendinara. Ma già nei primi anni Ottanta il comune cittadino 'sovrintende' alle controversie fra i signori e la comunità locale (CASTAGNETTI, « *Ut nullus* » cit., pp. 25-33). Non presentava difficoltà per il consiglio del comune veronese prospettare al podestà l'esistenza di una vasta palude sterile ed incolta e decidere di attuare, con successo invero duraturo, una bonifica radicale per assegnare le terre ai propri cittadini: A. CASTAGNETTI, *Primi aspetti di politica annonaria nell'Italia comunale. La bonifica della « palus comunis Verone » (1194-1199)*, in « Studi medievali », ser. 3a, XV (1974), p. 372.

(81) *Ibid.*, pp. 399-397.

(82) *Ibid.*, pp. 373-374.

(83) La *silva herimannorum* era quella nell'alta Valpantena, ubicabile nella zona ove sorge ora Boscochiesanuova: essa e quella prossima di *Aferia* erano ancora nel secolo X

patrimoni dei maggiori enti ecclesiastici, furono determinate nei loro confini da ufficiali del comune di Verona⁸⁴ e dichiarate, salvi i diritti di eventuali detentori di allodi, quale proprietà del comune stesso e dei villaggi « eiusdem civitatis », posti cioè entro il territorio soggetto alla città, non tanto e non solo il *districtus civitatis*, quanto anche di alcune zone del comitato; l'accesso ai boschi doveva essere consentito ad *omnis persona libera*⁸⁵, della cui provenienza sono indicativi gli ufficiali minori che accompa-

di proprietà del fisco regio, « iuris regni nostri », come è detto ripetutamente nei documenti appresso citati. Nell'anno 970 sulle due selve il monastero veronese di S. Maria in Organo ottenne da Ottone I (*Ottonis I diplomata* cit., n. 384, 970 gennaio 22) per i coltivatori delle sue terre abitanti nel villaggio di Azzago la facoltà di sfruttamento, pari a quella degli altri abitanti di Azzago, gli *Azagini*, che possiamo ritenere uomini liberi, ai quali era concesso, per consuetudine, lo sfruttamento delle sue selve, una delle quali si denominava *silva herimannorum*, a somiglianza di altre selve, in origine anch'esse, come la nostra, di proprietà regia. Si noti che la concessione, « iure proprietario », non concerne il possesso della selva, ma solo i diritti di sfruttamento per i coltivatori dipendenti del monastero, che vengono pertanto equiparati sotto questo aspetto agli abitanti che godono di pieni diritti pubblici, gli arimanni appunto. Nella stessa vallata e sulla stessa dorsale si trovavano, del resto, a pochi chilometri di distanza, quegli uomini liberi, « qui vulgo herimanni dicuntur », assoggettati, con il loro castello, solo tre anni prima dallo stesso Ottone I al monastero veronese di S. Zeno (*Ottonis I diplomata* cit., n. 346, 967 settembre 24). Sulle ampie superfici boschive presso Azzago, di proprietà regia, vennero concessi diritti, pari a quelli degli abitanti del castello di Azzago, anche ai coltivatori dipendenti della chiesa vescovile, ivi installati dopo che questa aveva ricevuto ampie donazioni da privati, diritti riconosciuti da un privilegio di Ottone III del 988 (*Ottonis III diplomata* cit., n. 46, 988 agosto 27) e ribaditi da un altro privilegio del 996 (*ibid.*, n. 199, 996 maggio 23). Per gli aspetti di storia sociale si veda TABACCO, *I liberi* cit., p. 137; l'autore sostiene (*ibid.*, p. 204) la necessità di inserire la considerazione delle *silvae arimannorum*, « liberate dall'ipoteca di speciali teorie », nell'ambito dell'indagine « sulle connessioni del territorio agrario con lo sfruttamento degli spazi incolti ».

(84) Da numerose testimonianze raccolte nel terzo decennio del secolo XIII circa una lite che opponeva il capitolo dei canonici di Verona al comune cittadino (gli atti dell'anno 1224 sono editi in C. CIPOLLA, *Le popolazioni dei XIII Comuni veronesi sull'appoggio di nuovi documenti*, Venezia 1882, pp. 41 sgg.), noi veniamo a sapere che la zona ove erano situate le due selve antiche, conosciuta in età comunale come *silva Frizolana*, era stata determinata nei suoi confini da un procuratore del comune di Verona intorno al 1194, forse in un periodo di poco antecedente (i testimoni si riferiscono a trent'anni prima, il che ci porterebbe al 1194; il procuratore del comune è Biaquino di Sommariva, console del comune nel 1186 [CASTAGNETTI, « *Ut nullus* » cit., p. 108, nota 271]), investito del compito specifico « ad decernendum communia Verone » (CIPOLLA, *op. cit.*, p. 48) e dai « nunci communis Verone [ad] designandum communia » (*ibid.*, p. 41).

(85) *Ibid.*, p. 45.

gnano il procuratore: i sovrastanti alle porte cittadine — immediato appare il riferimento alla situazione milanese, ai consoli cioè delle porte della città incaricati di sorvegliare i pascoli, il cui uso spettava ai cittadini⁸⁶ —, il gastaldo dell'arte dei formaggiari e i gastaldi, ovvero gli amministratori locali, dei villaggi della Valpantena e di località vicine e di altre più distanti.

Le aree incolte erano sì rimaste nella disponibilità di sfruttamento collettivo di comunità di uomini liberi, ma al loro interno esistevano singole proprietà di abitanti dei centri vicini come dei cittadini, se non altro per gli acquisti dai secondi compiuti.

La 'svolta' avviene con la formazione del comune, la cui volontà di affermazione si estende anche nell'ambito economico, quando esso vi ravvisi un interesse specifico della città: non sfuggono certo i diritti eventuali delle comunità rurali⁸⁷, una volta che esso ha individuato la possibilità di controllare o impadronirsi di spazi essenziali per l'economia cittadina, con riguardo particolare alle zone incolte, già controllate dal fisco o da comunità di uomini li-

(86) Uno dei diplomi del 1037 indirizzati da Corrado II ai Cremonesi (doc. citato infra, nota 108) impone a loro il pagamento di un censo per usufruire delle selve di proprietà della chiesa vescovile, come, si dichiara, avviene a Milano, Pavia e Piacenza. Per Milano, ma anche per Pavia e Piacenza, non conosciamo quali siano state le vicende di tali zone boschive. Possiamo supporre che la disponibilità di pascoli da parte dei cittadini, quale risulta nella seconda metà del secolo XII, possa essere frutto di vicende analoghe a quelle dei beni della chiesa vescovile cremonese. Certo è che a Milano nel primo periodo comunale esistevano dei magistrati minori o incaricati temporaneamente ad hoc, eletti dagli abitanti di una porta della città ossia di un quartiere con il compito precipuo di sorvegliare i pascoli, il cui uso spettava agli abitanti stessi, e di recuperare al *publicum* quanto fosse stato abusivamente occupato: « consules electi a comunantia porte Vercelline pro disbrigandis et recuperandis pascuis ipsius porte » (C. MANARESÌ, *Gli atti del comune di Milano fino all'anno 1216*, Milano 1919, n. 97, 1175 luglio 16, e n. 158, 1181 gennaio 1). Non abbiamo rintracciato notizie dirette per quanto concerne Pavia e Piacenza.

(87) Per l'affermazione del controllo politico del comune cittadino su signorie e comunità rurali e per le forme in cui esso avvenne fra XII e XIII secolo si veda A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona 1983, pp. 42-49.

beri, che non fossero dichiaratamente proprietà allodiali, il che in molti casi avveniva, ad esempio per le distese boschive passate nei secoli precedenti dal patrimonio fiscale a quello di chiese e monasteri.

Non fu sempre necessario aspettare la costituzione del comune, per impadronirsi degli spazi incolti, solitamente designati in età comunale quali *comunia*, *res communes* o beni comuni, posti nel *territorium civitatis* o nel contado: per quelli posti nel suburbio il problema nemmeno si poneva⁸⁸.

Le vicende di un'altra cittadinanza, quella costituita dai cittadini-arimanni di Mantova — sia detto per inciso, non vi è attestata la *campaneae* —, ci mostrano che tale appropriazione poteva essere effettuata anche prima, con un gioco alterno di prepotenze e di riconoscimenti legali.

Nel privilegio del 1014⁸⁹ l'imperatore Enrico II si rivolge a tutti gli arimanni abitanti della città, in alcuni villaggi vicini e nel comitato mantovano, prendendo sotto la sua protezione le loro persone, le loro proprietà, detenute per diritto ereditario, i beni comuni, *comunalia*, in modo specifico alcune zone boschive; i loro diritti di pesca sulle acque dei fiumi e delle paludi di tutto il comitato, poiché i corsi d'acqua nominati ne costituivano in modo sommario i confini; li esenta anche dal pagamento del ripatico e teloneo in alcuni porti. I destinatari del privilegio di Enrico II,

(88) Anche se alcuni dei beni comuni che veniamo menzionando erano certamente situati nelle adiacenze della città — non nel suburbio, poiché la documentazione non lo afferma —, ribadiamo, come già abbiamo accennato supra, nota 13, che non intendiamo trattare dei beni comuni costituiti dalle superfici pascolive poste immediatamente intorno alla città, che pure possono assumere la designazione di pascoli o beni comuni, ma delle superfici incolte poste oltre il suburbio — quando esisteva — della città, nei *territoria o fines civitatis* — quando esistevano — e nel comitato. Per quanto concerne le *campaneae*, abbiamo constatato che esse non sono ubicate nei suburbi, anche se la loro pertinenza territoriale specifica, rispetto, ad esempio, ai *fines* o al comitato, non è in genere indicata nella documentazione.

(89) *Heinrici II diplomata* cit., n. 278, anno 1014.

che furono nei fatti coloro che lo richiesero, tendevano già a configurarsi, come abbiamo avuto occasione di rilevare in altra sede, quale un gruppo spazialmente circoscritto gravitante sulla città⁹⁰, che, ben presto, si identificherà con i soli abitanti della città. Nel 1055 la protezione imperiale fu concessa esclusivamente ai cittadini⁹¹: oltre che per le loro persone, i loro dipendenti, servi e liberi, risiedenti sulle loro terre, anche per l'*eremania*; subito appresso si specifica che per le *res communes* — e forse anche per l'*eremania*, nel qual caso essa indicherebbe i beni posseduti in comune dagli arimanni — si debbono intendere quelle « ad predictam civitatem pertinentes ». La dislocazione dei beni comuni è fornita in modo generico — « ex utraque parte fluminis Mincii », cioè ad occidente e ad oriente —, indicando forse, in questo modo sommario, le località del 1014, che erano effettivamente ubicate ai due lati del fiume. L'espressione « erimania et res communes ad Mantuanam civitatem pertinentes », impiegata nei privilegi degli anni 1090⁹², 1091⁹³ e 1116⁹⁴, sarà nel 1133 modificata nell'espressione « arimania cum rebus comunibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus »⁹⁵.

Il riconoscimento dei beni comuni ai soli cittadini era il risultato di un'accorta, paziente e lunga azione dei cittadini stessi, i quali, nell'apparenza di modifiche formali alle conferme successive, ottennero un ampliamento sostanziale della portata dei privilegi, proprio per i beni comuni, che

(90) A. CASTAGNETTI, *I cittadini-arimanni di Mantova (1014-1159)*, in *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*, Bologna 1987, pp. 173-174.

(91) *Heinrici III diplomata*, in *MGH, Diplomata regum* cit., V, n. 356, 1055 novembre 3.

(92) V. COLORNI, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero. I. Periodo comitale e periodo comunale (800-1274)*, Milano 1959, app., n. 3, 1090 giugno 27.

(93) *Heinrici IV diplomata*, in *MGH, Diplomata regum* cit., VI, n. 421, anno 1091.

(94) COLORNI, *op. cit.*, app., n. 5, 1116 maggio 10.

(95) *Lotharii III diplomata*, in *MGH, Diplomata regum* cit., VIII, n. 51, 1133 luglio 30.

furono in fine riconosciuti esclusivamente a loro e in tutto il comitato⁹⁶.

Qualifica di arimanni, che i cittadini continuarono ad attribuire a se stessi, e difesa dei beni comuni si intrecciarono strettamente: autocoscienza cittadina e gestione dei beni comuni appaiono insieme anche al momento della costituzione del comune, in un atto del 1126 che concerne proprio una controversia sui beni collettivi⁹⁷.

Nella rassegna sia della documentazione edita di molte fra le città principali dell'Italia settentrionale — non di tutte, per la verità —, sia della storiografia connessa al nostro tema, non abbiamo constatato per l'alto medioevo la presenza dichiarata di beni comuni attinenti alle città⁹⁸, men-

(96) Già il privilegio dei duchi Guelfo e Matilde del 1090, oltre a concedere, come nel 1055, i beni comuni pertinenti alla sola città posti dalle due parti del Mincio e avere restituito ai soli cittadini — non sono nominati gli abitanti del contado — gli altri beni comuni nelle località del 1014, riconosce subito dopo, ancora ai soli cittadini, i diritti di pesca nei corsi d'acqua di tutto il territorio, come nel 1014; un anno dopo, Enrico IV, che gareggia in concessioni per attirare a sé, con esito favorevole, i Mantovani, riprendendo apparentemente i privilegi anteriori, ne modifica la sostanza, poiché, nel riconoscere, come nel 1055, i beni comuni pertinenti alla città posti da entrambe le sponde del Mincio, specifica ulteriormente l'indicazione geografica attraverso la designazione dei corsi d'acqua ai confini, presenti nel 1014 e nel 1090 per indicare i diritti di pesca su tutto il territorio mantovano, diritti qui taciuti. L'accorta 'costruzione', tesa all'ampliamento sostanziale del contenuto dei privilegi per quanto concerne le *res communes*, fu certo opera dei Mantovani. Il privilegio del 1116 riprodurrà alla lettera tutto il passo, come quello del 1133, che ne rende però più intelligibile la parte iniziale.

(97) TORELLI, *Regesto mantovano* cit., n. 196, 1126 luglio 29. Nel documento sono menzionati per la prima volta i consoli di Mantova. Essi sono designati dalla assemblea dei cittadini per dirimere, assieme a un folto gruppo di cittadini-arimanni, una controversia su alcuni beni contesi fra la cittadinanza stessa e il maggiore monastero del territorio mantovano, S. Benedetto di Polirone. L'oggetto della lite era costituito da terre in Sustinente, una delle località nelle quali erano situati prima del 1014 i beni comuni degli arimanni della città e del contado, restituiti dai Canossa nel 1090 ai soli cittadini, e la cui detenzione e gestione avevano contribuito, fra altri aspetti, all'affermazione di una coscienza cittadina. Dell'importanza della vicenda è testimonianza l'apparizione, per la prima volta, della magistratura consolare cittadina, in analogia con quanto conosciamo essere generalmente avvenuto in altre città padane, per le quali la prima menzione dei consoli della città appare di consueto in relazione a vicende di rilievo notevole per l'assetto interno, per i rapporti con enti sovrani, con altri comuni o con enti esterni detentori di diritti signorili nel contado. Si veda in merito CASTAGNETTI, *I cittadini-arimanni* cit., pp. 187-188.

(98) Tra gli studiosi che si sono interessati al problema, colui che maggiormente si è sforzato di basare le proprie considerazioni, non prive anch'esse di presupposti teorici,

tre con una frequenza relativa abbiamo incontrato *comunalia*, *comunia* ed espressioni di valore apparentemente equivalente per i territori dei *vici* ed anche dei *castra*, particolarmente in alcune zone del Piemonte e della Lombardia, per le quali è sufficiente rinviare agli studi, ormai classici, del Bognetti⁹⁹ e del Serra¹⁰⁰.

Fa eccezione in questo quadro un documento dell'archivio del monastero di S. Salvatore e S. Giulia di Brescia, redatto nell'anno 977 in Sirmione ed avente per oggetto una permuta di terre fra il monastero e un abitante di Lonato, nel Bresciano, non distante da Sirmione¹⁰¹. La badessa di S. Giulia aliena un vasto appezzamento, in parte boschivo, in parte vegro, di ben duecento iugeri, situato in territorio veronese, nella località di *Castelione*, che va identificata non con Castiglione delle Stiviere, come potrebbe suggerire il documento stesso¹⁰², ma con Castiglione Mantovano,

sulla documentazione altomedioevale è A. MAZZI, *Note suburbane*, Bergamo 1892, pp. 75, 88 e passim, che utilizza i documenti bergamaschi editi nel *Codex diplomaticus Langobardiae* cit. In tre casi almeno sono citati *comunalia* tra le confinazioni di terre prossime, secondo l'autore, alla città, in quello che possiamo considerare il suburbio (si vedano, per quanto concerne l'oggetto della nostra indagine, le osservazioni svolte supra, nota 13). Li citiamo di seguito: *Codex diplomaticus Langobardiae* cit., n. 728, 971 maggio; n. 749, 973 maggio; n. 1240, 977 dicembre; ora riediti in *Le pergamene degli archivi di Bergamo a. 740-1000*, a cura di M. CORTESE, Bergamo 1988, nn. 127, 139, 140. Avvertiamo, tuttavia, che in se stesso il termine *comunalia* non indica con certezza beni comuni di città o di villaggio, indicazioni che, del resto, mancano nei documenti sopra citati, ma può indicare beni detenuti in comune da privati, come mostra, senza lasciare alcun dubbio, un documento del secolo IX: *Codex diplomaticus Langobardiae* cit., n. 216, anno 861: un appezzamento consiste in « duas peticas iugialis de campo, qui est clausura, ad Taxaria, quod est comune cum suprascripto Benedictus et filius eius, et est inter adfines suprascripta comunalia da montes via... ».

(99) G. P. BOGNETTI, *Sulle origini dei comuni rurali del medioevo con speciali osservazioni sui territori milanese e comasco*, I ed. 1926-1927, poi in Idem, *Studi sulle origini del comune rurale*, Milano 1978, pp. 213-262, appendice di documenti.

(100) SERRA, *op. cit.*, pp. 12-18 e passim.

(101) *Codex Diplomaticus Langobardiae* cit., n. 777, 977 giugno 10.

(102) Poiché nel documento viene nominato un possesso, ricevuto dalla badessa di S. Giulia, situato in Solferino, identificazione rafforzata dalla menzione fra le confinanze del fiume Rodone, che scorre effettivamente a nord di Solferino, spontanea appare l'ipotesi di identificazione di *Castelione*, ove si trova la terra ceduta dalla badessa, con Castiglione delle Stiviere, situata a nord-ovest della prima, ipotesi prospettata anche da G. PA-

sede di due castelli, l'uno, *castrum Bonfisi*, in territorio mantovano, l'altro, *castrum Belforte*, in territorio veronese, separati dal corso d'acqua *Esseno / Essevo*¹⁰³. Tra i confini della terra sono menzionate le *res comunalia Mantuanaense*, ad occidente, quindi verso il territorio mantovano, e le *res comunalia Veronensi*, a settentrione, verso la *campaneana maior Veronensis* — i confini tra i due territori corrispondono a grandi linee a quelli attuali —. La *campaneana* apparirebbe in questo caso, a prima vista, considerata quale bene comune dei Veronesi, come i beni comuni ad occidente dell'appezzamento si configurerebbero come beni comuni dei Mantovani.

Nonostante la verosimiglianza dell'ipotesi, io credo che le due espressioni non vogliano tanto indicare i beni comuni dei cittadini, quanto beni comuni genericamente intesi, definiti per l'occasione mantovani e veronesi proprio perché essi si trovano ai confini dei rispettivi comitati, gli uni

SQUALI, *La distribuzione geografica delle cappelle e delle aziende rurali descritte nell'inventario altomedievale del monastero di S. Giulia di Brescia*, in *San Salvatore di Brescia. Materiali per un museo*, I, Brescia 1978, p. 158, numeri 52-53. L'ipotesi è da noi scartata per vari motivi. Innanzitutto nel documento *Castelione* è situato nel comitato di Verona; in secondo luogo Castiglione delle Stiviere si trovava nell'alto medioevo non in comitato di Verona o di Mantova, ma in quello di Brescia, come risulta da COLORNI, *op. cit.*, carte storico-geografiche A e B in appendice; in terzo luogo le *res comunalia* mantovane non possono trovarsi ad occidente della terra se questa fosse posta in Castiglione delle Stiviere, poiché sarebbero spostate in territorio bresciano. Altri documenti invece confermano l'identificazione di *Castelione* con Castiglione Mantovano: la confinazione ad oriente della terra ceduta è rappresentata dal fiume *Esseno*, da identificare con il corso d'acqua *Essevus*, che scorre in territorio di Castiglione Mantovano (si veda la nota seguente); la confinazione a settentrione è costituita dalle *res comunalia* veronesi, mentre quella ad occidente è costituita dalle *res comunalia* mantovane: la posizione di entrambe le confinazioni ben si accorda con la posizione di Castiglione Mantovano, ai confini tra la piana veronese e quella mantovana, ove si incontravano e continueranno ad incontrarsi i beni comuni di Verona, ovvero la *campaneana maior Veronensis*, e i beni comuni di Mantova.

(103) COLORNI, *op. cit.*, p. 65. Per la posizione del fiume *Essevus / Essevo* è sufficiente scorrere i documenti numerosi concernenti Castiglione Mantovano, editi in U. NICOLINI, *L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Mantova 1959, n. 150, 1228 maggio 1; n. 151, 1228 maggio 26 o 27; n. 152, 1228 giugno 3; n. 155, 1229 giugno 9; ecc., attraverso i quali è possibile constatare la larga presenza fondiaria nel territorio della famiglia capitaneale veronese dei Turrissendi.

di fronte agli altri. In altre parole, di beni comuni o di sfruttamento collettivo si tratta, ma l'indicazione apparente di pertinenza indica, a mio parere, più l'inserimento nel territorio che una proprietà della cittadinanza.

È probabile che di questi beni collettivi potessero usufruire le popolazioni risiedenti in una zona ampia, che comprendeva più villaggi, non una popolazione di un singolo villaggio. Ciò suggerisce un secondo passo del documento stesso, quando di un altro appezzamento in territorio bresciano vengono elencate tra le confinazioni le *comunalia res* di Solferino, mostrando pertanto gli attori e il redattore del documento di effettuare una distinzione indubbia tra i beni comuni di un villaggio e quelli di due territori comitali.

Per quanto concerne Verona abbiamo già notato come la *campaneana*, cui il documento, secondo noi, si riferisce con l'espressione *comunalia Veronensi*, era sfruttata da abitanti di singoli villaggi come da quelli della città, se non altro per gli acquisti che vi facevano. Per quanto concerne Mantova abbiamo appena constatato che una larga porzione di *comunalia*, sparsi per tutto il comitato, era rivendicata dagli arimanni della città come del contado, prima che nel corso del secolo XI finisse per essere accaparrata da quelli della città e poi dal comune cittadino.

La situazione veronese e quella mantovana sono diverse fra loro, ma non mancano di punti di contatto, se non altro in negativo, se le poniamo a paragone con quanto sappiamo circa l'esistenza e l'appropriazione di beni comuni da parte di altre città della Padania, per le quali vicende un ruolo determinante ha svolto la chiesa vescovile, assente invece nelle vicende veronese e mantovana.

Note sono le controversie fra gli abitanti di Cremona e il loro vescovo per aspetti concernenti il commercio, sulle

quali vicende anche studi recenti si sono soffermati¹⁰⁴. Meno attenta la storiografia dei nostri giorni, perché meno interessata, agli aspetti concernenti i beni comuni. La disponibilità di questi beni costituì un obiettivo assai importante per i cittadini: fin dall'anno 996 essi ottennero dall'imperatore la facoltà di sfruttare le acque — si ricordino le *piscationes* dei Mantovani — e i pascoli sull'Adda e sul Po¹⁰⁵, concessione subito dopo revocata, perché strappata con l'inganno e a detrimento della chiesa vescovile locale¹⁰⁶.

Nella ribellione di quattro decenni dopo i Cremonesi sottrassero le selve alla chiesa vescovile¹⁰⁷, nuovamente a questa restituite da Corrado II¹⁰⁸, con la concessione però ai cittadini di continuare ad usufruirne dietro corresponsione di un censo alla chiesa, il che certamente già in passato facevano, così come facevano — lo dichiara il privilegio imperiale — gli abitanti di Milano, Pavia e Piacenza¹⁰⁹.

Meno di un secolo dopo¹¹⁰ Enrico V conferma ai Cremonesi i beni che essi sono soliti chiamare *comunìa*, che,

(104) G. TABACCO, *Vescovi e comuni in Italia*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel medioevo*, Bologna, a cura di C. G. MOR e H. SCHMIDINGER, Bologna 1979, pp. 256 sgg.; R. BORDONE, *La società cittadina del regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987, pp. 112-113.

(105) *Otonis III diplomata* cit., n. 198, 996 maggio 22.

(106) *Ibid.*, n. 270, 998 gennaio 19 = MANARESI, *I placiti* cit., II/1, n. 232: il placito riporta il diploma del 3 agosto 996 con cui l'imperatore aveva revocato i diritti concessi ai Cremonesi (= *Otonis III diplomata* cit., n. 222).

(107) *Conradi II diplomata* cit., n. 251, anno 1037.

(108) *Ibid.*, n. 253, anno 1037: le *silvae* sono ubicate « in circuito », con riferimento, comunemente inteso, al *circuitus civitatis*, che costituirebbe, per Cremona ed altre città, il suburbio, secondo MENGOZZI, *op. cit.*, p. 92. Ma nel caso specifico si intende fare riferimento a pascoli e boschi da tempo oggetto di contestazione, ubicati dall'Adda a Volparolo, su entrambe le rive del Po (documento citato supra, nota 105), ubicazione che torna ad essere indicata nel privilegio enriciano del 1114, citato infra, nota 110.

(109) Si vedano le considerazioni svolte alla nota 86.

(110) *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, a cura di E. FALCONI, II, Cremona 1984, n. 262, 1114 giugno 3; regesto in K. F. STUMPF-BRENTANO, *Die Reichkanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts*. II. *Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts*, Innsbruck 1865-1883, n. 3113.

come mostrano le indicazioni topografiche, corrispondono agli antichi beni vescovili, tenuti a censo e invano usurpati: essi si stendevano sulla sinistra del Po, dalla confluenza dell'Adda alla città.

Per Brescia disponiamo di una documentazione scarsa, ma chiara in merito. Nel 1037 Corrado II¹¹¹ riconobbe alla chiesa vescovile la proprietà del Monte Digno, ora monte Maddalena, e di quello di Castenedolo, sul quale abbiamo avuto occasione di soffermarci¹¹². L'anno seguente il vescovo concesse ai suoi concittadini, circa 160 dei quali furono singolarmente nominati, l'uso dei due monti; le modalità di sfruttamento vi sono chiaramente espresse: « pascuandi, incidendi et capellandi sive ad comunem utilitatem mecum et cum meis successoribus ingazandi »¹¹³.

Lo stato degli studi su Brescia e la mancata esplorazione della documentazione, quasi tutta inedita, ci impediscono di seguire le vicende dei due monti. Ricorrendo agli statuti cittadini trecenteschi — con uno scarto temporale assai ampio, di cui avvertiamo tutta l'insidiosità —, possiamo constatare che il Monte Digno è incluso tra le proprietà del comune, per il cui sfruttamento i cittadini pagano un censo¹¹⁴.

Circa il processo di accaparramento dei beni comuni, costituiti per lo più da terre in origine incolte, non mancano indizi anche per altre città, indizi che possono aiutarci a comprendere le tappe di evoluzione.

A Parma esisteva a nord della città una zona paludiva, donata nel 989 da Ottone III al vescovo¹¹⁵. In questa stes-

(111) *Conradi II diplomata* cit., n. 248, anno 1037.

(112) Supra, testo corrispondente alle note 47-48.

(113) Documento citato supra, nota 46.

(114) *Statuta civitatis Briviae. 1313*, in *Historiae patriae monumenta*, XVI, Torino 1876, col. 1607, l. 1. I, LXXIV e LXXV.

(115) *Otonis III diplomata* cit., n. 54, 989 aprile 5.

sa zona un documento del 1092 ci mostra che era stato concessa, uno o due decenni prima, una terra arativa ad un cittadino parmense, il quale, all'atto di concederla a livello, dichiara di averla ottenuta dal *populus* di Parma, dall'imperatore e dal vescovo¹¹⁶. Se il consenso dell'imperatore poteva essere opportuno, se non indispensabile, per l'alienazione di beni già fiscali passati alla chiesa, alienazione per la quale sussisteva in linea di diritto il divieto, quello del *populus* di Parma indica la nuova realtà istituzionale che si va formando: il *populus* appare quale primo e principale attore di un atto, che concerne l'amministrazione di terre, già fiscali ed ancora vescovili, ma che di lì a non molto tempo saranno considerate *res communes* della cittadinanza, prima, poi del comune cittadino. Anche in Parma, come è stato sostenuto¹¹⁷, il controllo e il possesso dei *comunia* svolge un ruolo importante nel processo di formazione del comune cittadino.

Un cenno, infine, a Bologna, ai cui cittadini Enrico V riconosce nel 1116¹¹⁸ le antiche consuetudini di sfruttamento a pascolo di ampie zone incolte del territorio, che dalla pieve di Buda giungono fino alle paludi di Cento di Budrio.

Occorre rivalutare, senza per questo sopravvalutare, le osservazioni degli storici fra Ottocento e Novecento, che additavano nella gestione dei beni comuni uno degli elementi reali, costitutivi nella formazione del comune cittadino¹¹⁹. Fra le attività della cittadinanza che favorirono in

(116) DREI, *Le carte cit.*, II, n. 155, 1092 settembre 15. Si veda in merito R. SCHUMANN, *Autorithy and the Commune. Parma 833-1133*, Parma 1973, p. 187.

(117) *Ibid.*, p. 190 sgg. La distinzione, introdotta dall'autore, fra beni comuni di Longobardi e Romani ci appare dedotta per analogia con studi su altre città, particolarmente quelli del Torelli su Mantova, più che sostenuta dalla documentazione.

(118) E. SPAGNESI, *Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze 1971, n. 9, 1116 maggio 15; regesto in STUMPF-BRENTANO, *op. cit.*, n. 3140.

(119) Per essere riferite ad una città, Brescia, sulla quale ci siamo soffermati, valga per tutti le osservazioni di A. LATTES, *Il « Liber potheris » del comune di Brescia*, in

età precomunale lo sviluppo della autocoscienza cittadina, quali l'organizzazione militare, l'attività commerciale e l'aspetto religioso-culturale¹²⁰, va posta anche quella dell'acquisizione, gestione e difesa dei beni comuni.

L'interesse dei comuni cittadini per lo sfruttamento degli spazi incolti e dei beni collettivi, che tendono nei fatti ormai a coincidere, secondo gli esempi illustrati, è espresso anche negli atti della pace di Costanza. Nella richiesta, presente negli accordi preliminari come nel privilegio finale, di riconoscimento delle consuetudini un posto di rilievo assumono le *consuetudines* sui pascoli, i boschi, le peschiere, l'uso delle acque, nonché sulle *comunantiae*, sostituendosi il comune, anche in questo, all'antico diritto regio di proprietà sulle aree incolte¹²¹.

In uno studio recente¹²² il Bordone ha posto in luce la relazione stretta che sussiste tra la *consuetudo* propria di ogni *civitas imperii* e la libertà di movimento e di commercio delle cittadinanze.

Ci sembra opportuno sottolineare che questa consuetudine, che si richiama appunto ad una più generale delle

« Archivio storico italiano », ser. 5a, XXIX (1902), p. 264: « ... apparisce non contestabile la grande importanza che spetta nella formazione del comune di Brescia all'elemento reale, derivato dall'antica proprietà collettiva del territorio... ». Osservazioni analoghe, più o meno decise, si riscontrano in numerosi studi dello stesso periodo citati nel presente contributo.

(120) R. BORDONE, *La società urbana nell'Italia comunale (secoli XI-XIV)*, Torino 1984, p. 269.

(121) MANARESI, *Gli atti cit.*, n. 132, 1183 marzo-maggio, p. 181, par. 7: « Consuetudines... et commoditates quas civitates et homines de societate habere consueverunt in pascuis, piscationibus, molendinis, furnis, tabulis cambiatorum et negociatorum, ... et ceteras consuetudines antiquas eisdem civitatibus... »; n. 133, 1183 marzo-maggio, p. 183, par. 1: « ... civitatibus... concessione regalium et consuetudinum vestrarum in perpetuum... in fodro, in exercitu, in municionibus civitatum et in iurisdictione plena, in pascuis, molendinis, in aquis, aquarum usibus, in pontibus, tolonéis et communantiis et in ceteris... »; n. 134, 1183 marzo-maggio, p. 186, par. 1: « ... regalia et consuetudines vestras... in fodro et nemoribus et pascuis et pontibus, aquis et molendinis, sicut in antiquo... »; l'ultimo passo citato è ripetuto alla lettera nella pace di Costanza: *ibidem*, n. 139, 1183 giugno 25, p. 129, par. 1.

(122) BORDONE, *La società cittadina cit.*, p. 105 sgg.

città del Regno Italicò, è documentata per il secolo XI solo per la città di Mantova, la quale, del resto, aveva buoni motivi per rivendicarne il riconoscimento imperiale, oppressa com'era dalla dominazione canossiana. Ma proprio per i Mantovani abbiamo notato che una delle loro preoccupazioni, se non la preoccupazione principale, era quella di ottenere e mantenere la libera disponibilità dei beni comuni, una consuetudine, questa, che non era certo esclusiva delle sole cittadinanze, ma non per questo era da loro meno ambita¹²³.

Dalla nostra indagine, pur sinteticamente esposta, possono emergere alcune indicazioni. Non risulta sostenibile la tesi dell'identità della *campaneae* con il *territorium civitatis*, né della sua risoluzione nei beni comuni della città o, per l'alto medioevo, con i beni fiscali, presunti eredi, gli uni e gli altri, dei beni comuni della città in età romana.

L'utilizzazione del suolo è conforme, prima degli interventi dell'età comunale, ai caratteri pedologici: prevalgono i pascoli, ma non mancano le ampie superfici arative. Significativa è l'assenza generalizzata della vite. Non vi sono situati centri demici della consistenza di un villaggio, pur non mancando, anche per questo aspetto, eccezioni, come attesta il villaggio di Cavasagra nella *campaneae* di Treviso.

Documentato appare lo sfruttamento collettivo delle terre della *campaneae* ad opera degli abitanti dei villaggi, dei castelli e delle *curtes* posti ai margini della zona; mentre manca documentazione diretta, per l'alto medioevo, si badi, dello sfruttamento collettivo ad opera dei cittadini, i quali sono pur presenti, se non altro come proprietari o nuovi acquirenti di porzioni di diritti consorziali sui beni comuni.

(123) Si ricordi anche il diploma enriciano del 1116 per Bologna (citato supra, nota 118), ove le consuetudini sono riferite in modo specifico al pascolo.

Una situazione siffatta, così difforme dall'immagine tradizionale, può essere certo frutto della condizione delle documentazione, la quale, però, fra X e XI secolo non è meno ampia per la città e i suoi abitanti di quanto lo sia per il contado.

La situazione si avvia a mutare in età precomunale e comunale. Sfuggono a volte le modalità, ma ne conosciamo i risultati: le aree incolte, prima e soprattutto quelle prossime alla città, nella cui situazione si trovano appunto, in genere, le *campaneae*, vengono accaparrate dalle cittadinanze, che poi — a volte precocemente, come testimonia l'esempio mantovano — spingono i loro appetiti anche in aree più lontane, fra le zone paludive e quelle montuose del contado, ove si trovino aree incolte non ripartite fra proprietari, quand'anche non si tenti di privarne i proprietari stessi. Questa, del resto, è la via percorsa da altre cittadinanze, tese ad impadronirsi di queste aree fin dal secolo X, come mostra la vicenda cremonese.

In tale processo ha scarsa rilevanza che le aree incolte o i beni comuni potessero anche essere costituiti dalla *campaneae* della città o in essa situati. *Campaneae* — l'abbiamo notato — è un nome comune, che suggerisce le caratteristiche paesaggistiche e pedologiche di un territorio o meglio di una zona, che, quando è documentata in relazione ad una città, appare stendersi nei suoi pressi, ma che giunge, a volte, lontano fino a una o due decine di chilometri — è il caso della *campaneae maior* di Verona —; nel contempo essa può indicare una zona del territorio di un centro rurale, villaggio o castello.

Nell'evoluzione generale città e territori si presentano, al solito, con caratteri propri: non fa eccezione la storia della *campaneae* e dei beni comuni della città. Affinché tale storia divenga concretamente tale, utile per conoscere l'ambiente naturale dell'alto medioevo, particolarmente quel-

lo vicino alla città, i modi di utilizzazione del suolo, i diritti di sfruttamento sulle aree incolte da parte delle comunità cittadine e rurali, i rapporti fra città e territorio, le stesse istituzioni cittadine e aspetti particolari della loro attività politica, essa va condotta anzitutto su base locale, la sola via che, nell'acquisizione della totalità della documentazione per un periodo il più possibile ampio, può con efficacia individuare le sparse tracce documentarie, verificarne l'attendibilità, collocare territori rurali e città in concreti e corretti rapporti reciproci. Purché gli studi non siano viziati, sul piano metodologico, dal ricorso, che avviene troppo spesso in modo acritico, ai presupposti teorici e alle dispute relative, quale quella della continuità tra l'età romana e l'alto medioevo, i risultati ottenuti attraverso numerose indagini specifiche potranno convalidare, integrare o correggere il profilo da noi delineato, in tutti i suoi aspetti, da quelli del paesaggio naturale a quelli dell'intervento umano per fini economici, sociali e politici, che si presentano particolarmente accentuati e spesso risolutivi in età comunale.